SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 giugno 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 giugno 2016, n. **106**.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera *d)*, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Art. 2.

Princìpi e criteri direttivi generali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;

d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

Art. 3.

Revisione del titolo II del libro primo del codice civile

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;

c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo 9, comma 1, lettera *e)*;

e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 4.

Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;

b) individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera *i)*. Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;

c) individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera *b)* tra i diversi enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;

d) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai princìpi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *d)*;

f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;

g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;

h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari;

l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;

n) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera *m)*, acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;

o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;

p) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

q) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i princìpi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile;

b) introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;

c) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;

d) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;

e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) che alla loro costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore;

2) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;

3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;

4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;

6) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;

f) revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:

1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;

2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici;

g) superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *p)*. All'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

h) previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m)*;

i) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

Art. 6.

Impresa sociale

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera *d)*, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;

b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera *a)*, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*;

c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;

e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;

f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;

g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;

h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;

i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) previsione della nomina, in base a princìpi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Art. 7.

Vigilanza, monitoraggio e controllo

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *q)*. Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g)*.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *p)*, o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g)*, predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *o)*. Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Servizio civile universale

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

c) definizione dello *status* giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;

d) attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;

e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;

f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;

g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;

h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;

i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.

Art. 9.

Misure fiscali e di sostegno economico

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;

c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera *c)*, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *g)*;

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;

f) previsione, per le imprese sociali:

1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;

2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;

h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;

i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;

m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2015.

Art. 10.

Fondazione Italia sociale

1. È istituita la Fondazione Italia sociale, di seguito denominata «Fondazione», con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.

3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, prevede:

a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*;

b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di *welfare* integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale;

c) la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g)*.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto della Fondazione. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle commissioni competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

5. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

7. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali di cui al comma 1, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie e finali

1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui al secondo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 12.

Relazione alle Camere

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m)*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2616):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI), Ministro del lavoro e politiche sociali (POLETTI) il 22 agosto 2014.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 settembre 2014 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 1°, 7, 9, 14, 16, 21, 22 e 28 ottobre 2014; 25 novembre 2014; 15, 27 e 28 gennaio 2015; 4, 10, 17, 18, 24, 25 e 26 febbraio 2015; 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 e 31 marzo 2015.

Esaminato in aula il 1° aprile 2015 e l'8 aprile 2015 ed approvato il 9 aprile 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 1870):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 aprile 2015 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 12, 13, 19 e 20 maggio 2015; 17, 18 e 24 giugno 2015; 9 e 29 settembre 2015; 2, 9 e 15 dicembre 2015; 12 gennaio 2016; 10 e 23 febbraio 2016; 1°, 3, 8, 9, 10, 15 e 16 marzo 2016.

Esaminato in aula il 17, 22, 23 e 30 marzo 2016 ed approvato il 31 marzo 2016.

Camera dei deputati (atto n. 2617-*B*):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 4 aprile 2016 con parere delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XIV.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 19, 21 e 28 aprile 2016; 3, 4, 12, 17, 18, 19 e 24 maggio 2016.

Esaminato in aula 23 maggio 2016 ed approvato, il 25 maggio 2016.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riportano gli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione :

«Art. 2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.».

«Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

«Art. 18. — I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.».

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— Si riporta l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-*bis*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il ter-

mine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-*bis*. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-*bis*) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-*ter*) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-*quater*) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-*quinquies*) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-*bis*. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».

— Si riporta l'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 3 *(Intese)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

— Si riporta l'art. 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 17 *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. (*Omissis*).

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.».

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il testo del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2003, n. 17, supplemento ordinario.

Note all'art. 4:

— Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. 27 aprile 2006, n. 97.

— Il testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2001, n. 140.

Note all'art. 5:

— Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1991, n. 196.

— Si riporta il testo dell'art. 15 della citata legge n. 266 del 1991:

«Art. 15 *(Fondi speciali presso le regioni)*. — 1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera *d)* del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il testo della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1886, n. 100.

Note all'art. 6:

— Si riportano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile:

«Art. 2423 *(Redazione del bilancio).* — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.».

«Art. 2423-*bis (Princìpi di redazione del bilancio).* — Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

1-*bis*) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.».

«Art. 2423-*ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico).* — Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.».

— Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2013, n. 92.

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 si vedano le note all'art. 4.

Note all'art. 8:

— Si riporta l'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale):

«Art. 1 *(Princìpi e finalità).* — 1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;

c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.».

— Per il testo dell'art. 2 della citata Costituzione, si vedano note all'art. 1.

— Si riportano gli articoli 4, secondo comma, 11 e 52, primo comma, della citata Costituzione:

«Art. 4. — Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.».

«Art. 11. — L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».

«Art. 52. — La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.».

— Si riporta l'art. 3 della citata legge n. 64 del 2001:

«Art. 3 *(Enti e organizzazioni privati).* — 1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'art. 1;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.».

Note all'art. 9:

— Il testo della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2014, n. 59.

— Si riporta l'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):

«354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca". Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., in relazione

alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.».

— Il testo del decreto ministeriale 3 luglio 2015 (Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 settembre 2015, n. 224.

Note all'art. 10:

— Si riporta l'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015):

«187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 1, comma 187, della citata legge n. 190 del 2014, si vedano le note all'art. 10.

— Si riporta l'art. 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese):

«Art. 23 *(Fondo per la crescita sostenibile)*. — (*Omissis*).

10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

— Si riporta l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

«Art. 47. — (*Omissis*).

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.».

— Per l'art. 1, comma 187, della citata legge n. 190 del 2014, si vedano le note all'art. 10.

— Si riporta l'art. 1, comma 154, della citata legge n. 190 del 2014:

«154. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.».

16G00118

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 maggio 2016.

Abilitazione all'«Istituto di psicologia analitica e psicodramma» ad istituire e ad attivare nella sede di Ivrea un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
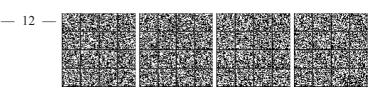
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicologia analitica e psicodramma» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Ivrea (Torino) – c/o Polo universitario Officina H - Via Montenavale, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2015;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 20 aprile 2016 trasmessa con nota prot. 1175 del 26 aprile 2016;

Visto il documento che asserisce l'avvenuto adeguamento temporale del contratto di locazione, richiesto dalla suddetta A.N.V.U.R.;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicologia analitica e psicodramma» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Ivrea (Torino) – c/o Polo universitario Officina H - Via Montenavale, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2016

Il Capo del dipartimento: MANCINI

16A04519

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 maggio 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di diflufenican e clodinafop, sulla base del dossier CHA 6251 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva diflufenican;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva clodinafop;

Visto in particolare il Reg (UE) 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011 che stabilisce la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican al 31 dicembre 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario RAVENAS EXTRA, presentato dall'impresa Cheminova A/S, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsti dai decreti recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive diflufenican e clodinafop;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CHA 6251, svolta dal università di Pisa, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il regolamento (UE) n. 603/2015 della Commissione del 13 aprile 2015 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo di alcune sostanze attive tra cui il diflufenican;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 maggio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **diflufenican e clodinafop** sono ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CHA 6251 di All. III fino **al 31 dicembre 2018** ai sensi del Reg (UE) 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	14541	RAVENAS EXTRA	09/12/2010	Cheminova A/S	PERICOLO H304-H317-H319-H410; EUH066-EUH401; P102-P270-P273-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P333+P313-P401-P501
2.	15400	MINOX FLEX	15/05/2012	Cheminova A/S	PERICOLO H304-H317-H319-H410; EUH066-EUH401; P102-P270-P273-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P333+P313-P401-P501

RAVENAS *EXTRA*

Emulsione concentrata

Erbicida selettivo per il frumento tenero e duro

RAVENAS EXTRA Reg. del Ministero della Salute n. 14541 del 09/12/2010

Composizione di RAVENAS *EXTRA*

Clodinafop-propargyl puro	g 5,66	(= 60 g/L)
Diflufenican puro	g 3,77	(= 40 g/L)
Coformulanti q.b.a	g 100	

Contiene Cloquintocet-mexyl

PERICOLO

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78
DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124
Bergamo
Tel. 03519904468

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto: **0,5 – 1 – 5 litri**

Partita n.: Vedere sulla confezione

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi.
REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi mangimi.
Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti, tute da lavoro, stivali o scarpe antinfortunistiche. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi mangimi. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e in presenza di terreni in pen-denza, deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 2 m dai corpi idrici superficiali.
Per proteggere le piante non target presenti all'esterno dell'area
trattata, lasciare una fascia di rispetto di almeno 3m con riduzione della deriva del 50% (o, in alternativa, una fascia di rispetto di almeno 5m) dal bordo della coltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLODINAFOP-PROPARGYL 5,66% e DIFLUFENICAN 3,77% le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: sintomatica.
Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

RAVENAS EXTRA è un erbicida selettivo per il frumento tenero e duro, da applicare in post-emergenza della coltura, dallo stadio delle 2-3 foglie fino alla fase di inizio levata. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e radicale. RAVENAS EXTRA è efficace contro le principali infestanti graminacee quali Avena *(Avena spp.)*, Coda di topo *(Alopecurus myosuroides)*, Falaride *(Phalaris spp.)*, Loietto *(Lolium spp.)*, Fienarola *(Poa spp.)*, e numerose malerbe a foglia larga quali Falsa camomilla *(Anthemis spp.)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Peverina maggiore *(Cerastium arvensis)*, Falsa ortica *(Lamium spp.)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Poligonum aviculare)*, Persicaria *(Poligonum persicaria)*, Erba calderina *(Senecio vulgaris)*, Erba storna *(Thalaspi arvense)*, Veronica *(Veronica spp.)*, Viola dei campi *(Viola arvensis)*.
Più limitata risulta l'efficacia nei confronti di Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Attaccamani *(Galium aparine)*, Crisantemo selvatico (Chrisanthemum spp.), Centaura *(Centaura cianus)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Canapaccia *(Galeopsis spp.)*, Convolvolo *(Convolvolus arvensis)*.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

RAVENAS EXTRA si impiega alla dose di 0,75-1,0 l/Ha, utilizzando le normali attrezzature per il diserbo e volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per ettaro. L'aggiunta di un bagnante non ionico favorisce la distribuzione del prodotto sulle superfici vegetali migliorando l'efficacia del trattamento. Utilizzare la dose inferiore solo con presenza di loietto in fase di pre accestimento. È consentito un solo trattamento per anno.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA

Versare la quantità di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito per almeno un terzo e, mantenendo in funzione l'agitatore, completare il riempimento.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati nel diserbo di post-emergenza del frumento tenero e duro. La miscela con prodotti contenti 2,4D e MCPA può portare ad un minor controllo delle infestanti graminacee.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. L'adozione di appropriate pratiche agronomiche può ridurre la probabilità di comparsa di infestanti resistenti.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 19 maggio 2016

MINOX FLEX

Emulsione concentrata

Erbicida selettivo per il frumento tenero e duro

MINOX FLEX Reg. del Ministero della Salute n. 15400 del 15/05/2012

Composizione di MINOX FLEX

Clodinafop-propargyl puro	g 5,66 (= 60 g/L)
Diflufenican puro	g 3,77 (= 40 g/L)
Coformulanti q.b.a	g 100

Contiene Cloquintocet-mexyl

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78
DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Stabilimento di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto: **0,5 – 1 – 5 litri**

PERICOLO

Partita n.: Vedere sulla confezione

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi.

REAZIONE: P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi mangimi.

Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti, tute da lavoro, stivali o scarpe antinfortunistiche. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi mangimi. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici e in presenza di terreni in pen-denza, deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 2 m dai corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non target presenti all'esterno dell'area trattata, lasciare una fascia di rispetto di almeno 3m con riduzione della deriva del 50% (o, in alternativa, una fascia di rispetto di almeno 5m) dal bordo della coltura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLODINAFOP-PROPARGYL 5,66% e DIFLUFENICAN 3,77% le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).

Terapia: sintomatica.

Avvertenze: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

MINOX FLEX è un erbicida selettivo per il frumento tenero e duro, da applicare in post-emergenza della coltura, dallo stadio delle 2-3 foglie fino alla fase di inizio levata. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e radicale. MINOX FLEX è efficace contro le principali infestanti graminacee quali Avena *(Avena spp.)*, Coda di topo *(Alopecurus myosuroides)*, Falaride *(Phalaris spp.)*, Loietto *(Lolium spp.)*, Fienarola *(Poa spp.)*, e numerose malerbe a foglia larga quali Falsa camomilla *(Anthemis spp.)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Peverina maggiore *(Cerastium arvensis)*, Falsa ortica *(Lamium spp.)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Correggiola *(Poligonum aviculare)*, Persicaria *(Poligonum persicaria)*, Erba calderina *(Senecio vulgaris)*, Erba storna *(Thalaspi arvense)*, Veronica *(Veronica spp.)*, Viola dei campi *(Viola arvensis)*.

Più limitata risulta l'efficacia nei confronti di Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Attaccamani *(Galium aparine)*, Crisantemo selvatico (Chrisanthemum spp.), Centaura *(Centaura cianus)*, Camomilla *(Matricaria camomilla)*, Canapaccia *(Galeopsis spp.)*, Convolvolo *(Convolvolus arvensis)*.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MINOX FLEX si impiega alla dose di 0,75-1,0 l/Ha, utilizzando le normali attrezzature per il diserbo e volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per ettaro. L'aggiunta di un bagnante non ionico favorisce la distribuzione del prodotto sulle superfici vegetali migliorando l'efficacia del trattamento. Utilizzare la dose inferiore solo con presenza di loietto in fase di pre accestimento. È consentito un solo trattamento per anno.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA MISCELA

Versare la quantità di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito per almeno un terzo e, mantenendo in funzione l'agitatore, completare il riempimento.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati nel diserbo di post-emergenza del frumento tenero e duro. La miscela con prodotti contenti 2,4D e MCPA può portare ad un minor controllo delle infestanti graminacee.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi il medesimo meccanismo d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. L'adozione di appropriate pratiche agronomiche può ridurre la probabilità di comparsa di infestanti resistenti.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 19 maggio 2016

16A04541

DECRETO 19 maggio 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di diflufenican e clortoluron, sulla base del dossier 102000016399 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva diflufenican;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva clortoluron;

Visto in particolare il regolamento (UE) 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 che stabilisce la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican al 31 dicembre 2018;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario ZODIAC DICURAN DFF, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsti dai decreti recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive diflufenican e clortoluron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo 102000016399, svolta dal università di Pisa, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il regolamento (UE) n. 603/2015 della Commissione del 13 aprile 2015 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo di alcune sostanze attive tra cui il diflufenican;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diflufenican, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive diflufenican, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 maggio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive **diflufenican e clortoluron** è ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier 102000016399 di All. III fino **al 31 dicembre 2018** ai sensi del Reg (UE) 540/2011 della commissione del 25 maggio 2011.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	7983	ZODIAC DICURAN DFF	27/07/1991	Bayer Cropscience S.r.l.	ATTENZIONE H351-H361d-H410; EUH401-EUH208; P280-P308+P313-P501
	Modifiche autorizzate: - Estenzione alle officine di produzione: **Bayer CropScience AG** – Industriepark Höchst - Francoforte – Germania; **Bayer S.A.S.** – Marle sur Serre – Francia; **Bayer CropScience LP** – Kansas City – USA; **Phyteurop S.A.** – Montreuil-Bellay – Francia; **Lehnkering GmbH** – Wolfenbüttel – Germania; **Schirm GmbH** – Schönebeck (Elbe) – Germania; **Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG** - Stade – Germania. - Eliminazione dell'officina di produzione: **AgriFormula S.r.l.** – Paganica (AQ)				

ZODIAC DICURAN DFF®

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza precoce per il frumento (tenero e duro) e l'orzo
Sospensione Concentrata (SC)

Meccanismo d'azione: gruppo F1 e C1 (HRAC)

ZODIAC DICURAN DFF®

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
g 2,2 di diflufenican puro (= 25 g/L)
g 35,5 di clortoluron (=400 g/L)
Coformulanti q.b. a 100

Indicazioni di pericolo
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208 Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di Prudenza
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso.
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 MILANO – Tel. 02-3972.1

ATTENZIONE

Officine di produzione:
Bayer CropScience AG – Industriepark Höchst - Francoforte – Germania
Bayer S.A.S. – Villefranche – Francia
Bayer S.A.S. – Marle sur Serre – Francia
Bayer CropScience LP – Kansas City – USA
Phyteurop S.A. – Montreuil-Bellay – Francia
Lehnkering GmbH – Wolfenbüttel – Germania
Schirm GmbH – Schönebeck (Elbe) – Germania
Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade - Germania

Registrazione n. 7983 del 25/07/91 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 1 - 5 - 10 - 20 L

Partita n.*

Prescrizioni supplementari
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 50%. Per proteggere gli organismi acquatici, nei trattamenti autunnali deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m dai corpi idrici superficiali, da estendere a 12 m in presenza di terreni in pendenza. Non impiegare il prodotto nei terreni soggetti a drenaggio naturale e/o artificiale.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
ZODIAC DICURAN DFF è un erbicida in sospensione concentrata da impiegare in pre emergenza o in post emergenza precoce del frumento tenero e duro e dell'orzo a semina invernale. Il prodotto contiene due principi attivi ad azione complementare, Diflufenican e Clortoluron, dotati di diverso meccanismo di azione, che consentono di controllare le più importanti specie infestanti annuali graminacee e dicotiledoni delle colture sopra indicate.

PIANTE INFESTANTI DICOTILEDONI SENSIBILI
Adonide *(Adonis spp.)*, Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), Erba ventaglina (*Aphanes arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Peverina maggiore (*Cerastium arvense*), Margherita delle messi (*Chrysantemum segetum*), Rucola selvatica (*Diplotaxis erucoides*), Erba ruota (*Lamium amplexicaule*), Falsa ortica purpurea (*Lamium purpureum*), Specchio di Venere (*Legousia speculum veneris*), Camomilla comune *(Matricaria camomilla)*, Camomilla *selvatica (Matricaria inodora)*, Mercorella *(Mercurialis annua)*, Miagro Liscio (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Aspraggine (*Picris echioides*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Polygonum convolvolus*), Rafano selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Erba storna *(Thlaspi arvense)*, Veronica agreste *(Veronica agrestis)*, Veronica ederifoglia *(Veronica hederaefolia)*, Veronica querciola *(Veronica persica)*, Viola dei campi *(Viola arvensis)*, Viola del pensiero *(Viola tricolor)*.

PIANTE INFESTANTI GRAMINACEE SENSIBILI
Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides)* entro la terza foglia, Agrostide annuale (*Apera spica venti*), Avena sterile (*Avena sterilis*) entro la seconda foglia, Avena selvatica *(Avena fatua)* entro la seconda foglia, Loglio italico (*Lolium multiflorum*), Loglio rigido (*Lolium rigidum*), Scagliola minore (*Phalaris minor*) entro la seconda foglia, Scagliola cangiante *(Phalaris brachystachis)* entro la seconda foglia, Fienarola annuale *(Poa annua)*, Fienarola comune *(Poa trivialis)*.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 maggio 2016
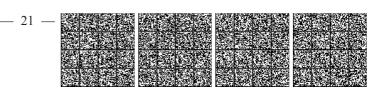
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Zodiac Dicuran DFF	Stadio di sviluppo della coltura	Stadio di sviluppo delle specie infestanti	Volume d'acqua	Numero di applicazioni per anno
3,5 - 4,5 L/ha	Pre emergenza	Pre emergenza	300 L/ha	1 in pre emergenza oppure 1 in post emergenza precoce
3,5 - 4,0 L/ha	Post emergenza tra lo stadio di 3 foglie e prima della fine dell'accestimento	- infestanti dicotiledoni tra lo stadio di una foglia e stadio di rosetta di 5 cm - Avena e Falaride tra lo stadio di una e due foglie; - altre infestanti graminacee tra lo stadio di una foglia a l'inizio dell'accestimento.		

FITOTOSSICITÀ'
Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi o filtranti, qualora una abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sotto forma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono. A questa temporanea sensibilizzazione è particolarmente soggetto l'orzo.
Non impiegare il prodotto sulle seguenti varietà di frumento tenero: Aubusson, Brasilia, Demar 4, Etecho, Giava, Guadalupe, Inoui, Kalango, Kid, Manital, Tibet, Trémie. Non impiegare il prodotto sulla varietà di frumento duro Colosseo. Non impiegare il prodotto su frumento tenero, duro ed orzo a semina primaverile. Nel caso di applicazione su varietà di nuova introduzione eseguire un test preliminare.

TEMPI DI ATTESA PRIMA DELLA SEMINA DI COLTURE SUCCESSIVE
In caso di risemina immediata di cereali trattati con Zodiac Dicuran DFF, si può seminare frumento tenero invernale o frumento duro invernale, anche senza lavorazione. Eseguendo preventivamente una aratura di almeno 15 centimetri di profondità, dopo tre mesi dal trattamento con Zodiac Dicuran DFF, si può seminare orzo primaverile; dopo quattro mesi si può seminare lino, erba medica, colza primaverile, girasole, mais, patata, sorgo; dopo cinque mesi si può seminare bietola da zucchero; dopo sei mesi si può seminare medica o soia. Non esistono limitazioni per le colture in rotazione a cereali seminate oltre sei mesi dopo il trattamento con Zodiac Dicuran DFF.

AVVERTENZE
Evitare di trattare su terreni gelati o su coltura sofferente per gelo o asfissia radicale.
Non effettuare la trasemina delle leguminose.
Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo di azione.

AVVERTENZE PER LA PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE
Disciogliere la dose prevista di Zodiac Dicuran DFF nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, mantenendo l'agitatore in movimento. Con irroratrici equipaggiate con premiscelatore, riempire il serbatoio circa a metà e versare il prodotto direttamente nel premiscelatore. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 84 giorni prima del raccolto.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato Gruppo Bayer

www.cropscience.bayer.it
10.03.16

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 maggio 2016

16A04542

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 maggio 2016.

Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 14 aprile 2016;

Ritenuto necessario stabilire disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento(UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Agricoltore attivo» (di seguito indicato anche come «Agricoltore»): l'agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

b) «Soggetto gestore» (di seguito indicato anche come «Gestore»): i soggetti di seguito elencati, che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini della gestione dei Fondi di mutualizzazione:

— cooperative agricole e consorzi di cooperative agricole;

— società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile, costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate;

— organizzazioni di produttori, unioni/associazioni di organizzazioni di produttori;

— consorzi di difesa e loro forme associate;

— reti di impresa ai sensi dell'art. 3, commi da 4-*ter* a 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, costituite in prevalenza da imprese agricole.

c) «Fondo di mutualizzazione»: il patrimonio autonomo rispetto a quello del Soggetto gestore attraverso il quale gli agricoltori affiliati possono beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai e di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito;

d) «Fondo per rischi climatici e sanitari»: il Fondo di mutualizzazione che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, può beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

e) «Fondo per la tutela del reddito»: il Fondo di mutualizzazione che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, può beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

f) «Domanda di adesione ai Fondi di mutualizzazione»: la richiesta di partecipazione al Fondo di mutualizzazione redatta nel rispetto dei contenuti indicati all'art. 7 del presente decreto, che regola i rapporti intercorrenti tra il singolo agricoltore ed il soggetto gestore dei Fondi di mutualizzazione;

g) «Domanda di adesione alla copertura mutualistica annuale»: la domanda, redatta nel rispetto dei contenuti indicati all'art. 7 del presente decreto, che consente a ciascun agricoltore aderente ad un Fondo di mutualizzazione di accedere alla copertura mutualistica del Fondo stesso per un periodo annuale o infra-annuale;

h) «Autorità competente»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2.

Costituzione dei Fondi di mutualizzazione

1. Le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole, le società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate, le organizzazioni di produttori e le unioni/associazioni di organizzazioni di produttori, i consorzi di difesa, le reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole, previo riconoscimento da parte dell'Autorità competente, possono costituire e gestire Fondi di mutualizzazione.

2. I Fondi possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

3. I Fondi sono costituiti in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 3.

Patrimonio e contabilità dei Fondi di mutualizzazione

1. Il capitale iniziale dei Fondi di mutualizzazione, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 38, paragrafo 3, e 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, è costituito dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti privati, anche diversi dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*.

2. I soggetti che abbiano contribuito alla capitalizzazione, anche successiva, del Fondo di mutualizzazione, che non posseggano la qualità di agricoltore attivo non possono beneficiare degli indennizzi del Fondo, i cui importi vengono successivamente considerati ai fini della misura compensativa di cui all'art. 36 del regolamento(UE) n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

3. La contabilità relativa ai Fondi di mutualizzazione che beneficiano del sostegno di cui all'art. 2, comma 2, è tenuta separatamente dalle altre attività del Gestore, il quale è tenuto a rendicontare, entro la data di chiusura del proprio esercizio finanziario, tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attività del Fondo medesimo.

4. Il patrimonio dei Fondi di mutualizzazione è separato rispetto a quello del soggetto gestore.

5. I Fondi hanno una esclusiva funzione mutualistica e non perseguono scopo di lucro.

6. Il recesso dal Fondo o la mancata rinnovazione dell'adesione da parte degli aderenti non dà diritto alla restituzione dei contributi versati. La liquidazione del Fondo per scadenza o scioglimento o venire meno del soggetto gestore può dare luogo alla ripartizione del capitale tra gli aderenti, secondo il regolamento del Fondo, compatibilmente con la natura giuridica del Gestore e con le disposizioni normative che ne regolano l'attività.

Art. 4.

Entrate e uscite dei Fondi di mutualizzazione

1. Le entrate del Fondo possono essere costituite da:

a) versamento dei contributi dei singoli aderenti;

b) somme erogate da Istituti di credito a titolo di mutui od altri finanziamenti contratti dal Fondo ai fini della liquidazione dei pagamenti compensativi;

c) contributi erogati da eventuali enti privati;

d) contributi di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento (UE) n. 1305/2013;

e) risarcimenti assicurativi;

f) proventi finanziari derivanti dalla gestione finanziaria del capitale versato.

2. Le uscite del Fondo possono essere costituite da:

a) pagamenti degli indennizzi agli aderenti;

b) spese di assicurazione per la copertura dell'eventuale quota di rischio non coperta direttamente dal Fondo;

c) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo e per l'accertamento delle perdite economiche e dei cali di reddito degli agricoltori aderenti;

d) oneri finanziari.

Art. 5.

Regolamento dei Fondi

1. I soggetti gestori di cui all'art. 8, preventivamente ed ai fini del riconoscimento da parte della Autorità competente, adottano apposito regolamento che prevede:

a) scopo perseguito dal Fondo di mutualizzazione con la espressa indicazione che lo stesso non persegue scopo di lucro;

b) durata del Fondo di mutualizzazione non inferiore ad anni cinque;
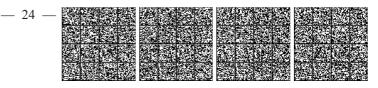
c) modalità di partecipazione al Fondo dei singoli aderenti nonché il richiamo ai requisiti di ammissibilità allo stesso previsti dal presente decreto;

d) modalità di gestione ed amministrazione del Fondo con specifico riferimento all'obbligo di contabilità separata del Fondo di mutualizzazione rispetto ad eventuali altre attività del soggetto gestore e di rendicontazione dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

e) individuazione degli organi che hanno la gestione del Fondo di mutualizzazione e i relativi organi di controllo;

f) obbligo di restituzione, da parte degli agricoltori, degli eventuali indennizzi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi ai saggi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalla data di incasso dell'indennizzo;

g) durata minima di adesione al Fondo, comunque non inferiore a tre anni;

h) modalità e tempistiche di versamento dei contributi per l'adesione al Fondo e per l'accesso alla copertura mutualistica annuale;

i) criteri generali per la determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito e per la conseguente quantificazione degli indennizzi spettanti agli agricoltori aderenti, con rinvio esplicito, per gli stessi scopi, alle norme di dettaglio che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento (UE) n. 1305/2013;

j) limitazioni e cause di esclusione ai fini del riconoscimento degli indennizzi;

k) obbligo di informativa da parte dei singoli aderenti in ordine alla liquidazione in loro favore di eventuali ulteriori indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati;

l) modalità e tempistiche di assolvimento, da parte del Gestore del Fondo, dell'obbligo di rendicontazione;

m) divieto per il singolo aderente di cessione della propria partecipazione al Fondo;

n) modalità e tempistiche relative alle ipotesi di successione nel rapporto tra agricoltore e Fondo di mutualizzazione nonché clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del rapporto in caso di perdita da parte dell'aderente dei requisiti di cui all'art. 10 del presente decreto, ovvero nella ipotesi di mancato o infedele assolvimento da parte dell'aderente agli obblighi di informativa in capo allo stesso;

o) richiamo all'osservanza di quanto previsto dalla legge e dal presente decreto;

p) norme applicabili in caso di scioglimento e cessazione del Fondo.

Art. 6.

Domanda di adesione ai Fondi

1. Ai fini dell'adesione ai Fondi di mutualizzazione, gli agricoltori aderenti sottoscrivono una domanda che prevede necessariamente:

a) richiamo espresso al regolamento di cui al precedente art. 5;

b) durata dell'adesione comunque non inferiore ad anni 3;

c) quota annuale di adesione al Fondo, modalità e termini di versamento della stessa;

d) termini e modalità di adesione alla copertura mutualistica annuale di cui al successivo art. 7, con rinvio, per le modalità dettagliate, alle norme che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. La domanda di adesione dovrà inoltre espressamente prevedere lo scioglimento del rapporto nell'ipotesi di mancata autorizzazione da parte dell'Autorità competente del soggetto gestore ai sensi del presente decreto.

Art. 7.

Adesione alla copertura mutualistica annuale

1. Gli agricoltori aderenti, al fine di accedere alla copertura mutualistica del Fondo, sottoscrivono una domanda di adesione alla copertura mutualistica che specifichi:

a) contenuto e durata della copertura mutualistica;

b) contributo a carico dell'agricoltore commisurato al rischio, modalità e termini per il pagamento;

c) modalità e tempistiche di erogazione dell'indennizzo, con la espressa previsione che in caso di pluralità e concorrenza di domande la liquidazione sarà comunque limitata alla effettiva capienza finanziaria del Fondo;

d) obblighi in capo agli aderenti di informativa, nei confronti del Gestore del Fondo, in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica.

La domanda di copertura mutualistica annuale comprende inoltre tutti i contenuti previsti dalle norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La durata della copertura mutualistica di cui al punto *a)* è pari ad un anno solare per i Fondi per la tutela del reddito. Nel caso dei Fondi per rischi climatici e ambientali, la copertura mutualistica può avere durata inferiore all'anno solare, in relazione agli specifici cicli colturali delle produzioni oggetto di copertura e può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di adesione alla copertura mutualistica del Fondo.

Art. 8.

Statuto dei soggetti gestori

1. I soggetti gestori, ai fini del riconoscimento da parte della Autorità competente, adottano uno statuto, ovvero adeguano lo statuto eventualmente già in vigore, in conformità a quanto prescritto nel presente decreto.

2. Lo statuto indica necessariamente:

a) tra gli scopi sociali la gestione di fondi di mutualizzazione;

b) le modalità di istituzione dei fondi di mutualizzazione e gli organi che ne hanno la rappresentanza.

Art. 9.

Requisiti minimi per il riconoscimento dei soggetti gestori e cause di esclusione

1. Ai fini del riconoscimento dei soggetti gestori, l'Autorità competente valuta, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda:

a) la non ricorrenza delle condizioni ostative previste al comma 4 del presente articolo;

b) la conformità dello Statuto, e del regolamento ai requisiti indicati nel presente decreto;

c) per i Fondi per la stabilizzazione del reddito, il rispetto dei seguenti requisiti dimensionali minimi del Fondo:

i. adesione di almeno 150 agricoltori; oppure

ii. adesione di almeno 50 agricoltori e un volume d'affari complessivo, calcolato come somma del volume d'affari di ciascun aderente, non inferiore a 10 milioni di euro nell'esercizio fiscale precedente alla presentazione della domanda.

d) per i Fondi per i rischi climatici e ambientali, il rispetto del seguente requisito dimensionale minimo in termini di dimensione del Fondo: adesione di almeno 700 agricoltori.

L'adesione degli agricoltori è comprovata dalla sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 6.

2. La conformità dello statuto del Soggetto Gestore e del regolamento del Fondo, costituisce requisito essenziale ai fini del riconoscimento. Qualunque modifica a tali atti intervenuta, per qualunque causa, a seguito del riconoscimento, deve essere comunicata all'Autorità competente che, entro il termine di sessanta giorni, provvederà a verificare l'eventuale perdita dei requisiti per il riconoscimento.

3. Il mancato rispetto dei requisiti minimi di dimensione di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, per due annualità consecutive comporta la revoca del riconoscimento.

4. Non possono essere autorizzati alla gestione dei Fondi di mutualizzazione i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative;

b) il cui rappresentante legale o i cui amministratori o dirigenti o organi di controllo siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero siano stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Pubblica Amministrazione. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione, ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

c) destinatari dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

5. I soggetti gestori attestano, al momento della presentazione della richiesta sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare in una delle ipotesi previste al precedente comma 4.

6. Nel caso in cui si riscontrassero le condizioni di esclusione di cui al comma 4, o le condizioni di esclusione di cui al comma 1, anche successivamente all'avvenuto riconoscimento, l'Autorità competente dispone la revoca, o il diniego del riconoscimento, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10.

Adesione ai Fondi

1. L'adesione ai Fondi di mutualizzazione è volontaria.

2. Il Gestore valuta le richieste di adesione al Fondo di mutualizzazione anche al fine di determinare, e comunicare al soggetto interessato, la quota annuale di adesione che lo stesso sarà tenuto a versare ai fini della partecipazione al Fondo medesimo.

3. Non sono ammessi al Fondo i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative alla ammissione;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Pubblica amministrazione che incidono sulla moralità professionale. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di revoca della condanna medesima;

c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio;

d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

4. Al momento della presentazione della domanda di adesione al Fondo, i soggetti interessati producono al soggetto gestore, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 3 ostative alla ammissione al Fondo.

5. Ferme restando le sanzioni derivanti dalla applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione del contributo previsto in favore dell'agricoltore, dovesse emergere in capo al singolo beneficiario la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 3, lo stesso decadrà dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi ai saggi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalla data della ricezione del rimborso erogato.

Art. 11.

Riconoscimento degli indennizzi per i Fondi per rischi climatici e sanitari

1. Al verificarsi di uno degli eventi indicati all'art. 36, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013, previo riconoscimento del verificarsi dello stesso, il Fondo per la tutela dei rischi climatici e sanitari, a seguito della denuncia effettuata dall'aderente nei termini e secondo le modalità definite dal regolamento del Fondo, procede alla erogazione in favore dell'aderente dell'indennizzo spettante.

2. Il Gestore del Fondo, prima di procedere alla erogazione dell'indennizzo, verifica le richieste pervenute dai soggetti interessati, anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformità con quanto previsto dalle norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1305/2013, tra l'altro al fine di valutare se l'evento abbia comportato una perdita della produzione superiore ai limiti di cui al comma 5.

3. Il Fondo di mutualizzazione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, anche nella ricorrenza di più richieste, procede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul conto del Fondo, ferma restando la possibilità del Fondo di mutualizzazione di ricorrere alla richiesta di mutui bancari a copertura degli indennizzi da erogare.

4. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, i soggetti gestori possono prevedere che l'erogazione in favore dei singoli beneficiari avvenga in maniera contestuale e secondo date predeterminate in maniera tale da potere ripartire in favore degli aderenti, ed in maniera proporzionale tra gli stessi, le risorse disponibili nel Fondo prescindendo, quindi, dalla data in cui il singolo aderente ha denunciato l'evento dal quale deriva il diritto al beneficio.

5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 2, gli indennizzi erogati devono rispettare i limiti di cui all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'indennizzo non può comunque essere superiore al 100 per cento della perdita. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo evita sovra compensazioni per effetto del cumulo degli stessi con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.

6. Ai fini dell'accertamento dei danni subiti da ciascun aderente e della quantificazione degli indennizzi, i Fondi per i rischi climatici e sanitari seguono le norme ed utilizzano gli eventuali strumenti, anche di tipo informatico, previsti ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 12.

Riconoscimento degli indennizzi per i Fondi per la tutela del reddito

1. Al verificarsi del calo drastico del reddito, nei termini di cui all'art. 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, a seguito della denuncia dell'aderente nei termini e secondo le modalità fissate dal regolamento del Fondo, e previa verifica dell'ammissibilità della richiesta da parte dei competenti organi, il Fondo procede all'erogazione dell'indennizzo. La verifica di ammissibilità è svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformità con le norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 2, gli indennizzi erogati devono rispettare i limiti di cui all'art. 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo evita sovra compensazioni per effetto del cumulo degli stessi con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.

3. Il Fondo di mutualizzazione, ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, anche nella ricorrenza di più richieste, può comunque esclusivamente procedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul conto del Fondo, ferma restando la possibilità del Fondo di mutualizzazione di ricorrere alla richiesta di mutui bancari a copertura degli indennizzi da erogare.

4. Ai fini dell'accertamento del drastico calo del reddito subito da ciascun aderente e della quantificazione dell'indennizzo spettante, i Fondi per la tutela del reddito seguono le norme ed utilizzano gli eventuali strumenti, anche di tipo informatico, previsti ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 13.

Gestione del patrimonio dei Fondi

1. I soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto possono contrarre obbligazioni, anche nei confronti di terzi, nei limiti di quanto strettamente necessario alla attività del Fondo, alla capitalizzazione dello stesso, alla gestione del patrimonio confluito ed alla eventuale liquidazione degli indennizzi.

2. Il ricorso del gestore a finanziamenti o mutui, esclusivamente finalizzato alla liquidazione degli indennizzi,

non può comunque superare il valore del 200 per cento del capitale presente nel Fondo al momento della richiesta; la contrazione di finanziamenti e mutui non può prevedere per il singolo caso un indebitamento superiore a 36 mesi.

3. Le risorse del Fondo sono gestite tramite un unico conto corrente dedicato.

4. I soggetti gestori dei Fondi possono investire, secondo i medesimi criteri di cui al comma 1, parte delle disponibilità finanziarie degli stessi quantificate all'inizio di ciascun anno in:

— depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A;

— titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica italiana, dagli Stati appartenenti all'Unione europea, da organismi sovrannazionali.

Art. 14.

Irregolarità nella gestione dei Fondi

1. Nello svolgimento della attività di gestione dei Fondi di mutualizzazione disciplinati dal presente decreto, i gestori sono sottoposti al controllo ed alle verifiche da parte dell'Autorità competente.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 2, 3 e 7, qualora venissero accertate gravi irregolarità da parte dei soggetti gestori relativamente alla attività del Fondo, può essere disposta la revoca del riconoscimento.

3. La violazione da parte dei soggetti gestori degli obblighi di rendicontazione e di gestione separata del Fondo, comporta la revoca del riconoscimento per la gestione del Fondo.

4. Ferme restando le sanzioni derivanti dalla applicazione delle norme europee e nazionali, in caso di revoca del riconoscimento per la gestione dei Fondi, o comunque in caso di accertate irregolarità nella procedura di liquidazione degli indennizzi ai propri aderenti, o di accertata carenza dei presupposti, seppure dichiarati, per l'ottenimento del contributo pubblico di cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ferme restando le procedure di recupero previste dalla legge, il gestore è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite con la applicazione degli interessi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalla data di avvenuto incasso dell'indennizzo percepito.

Art. 15.

Scioglimento dei Fondi

1. In presenza di scioglimento o venir meno del soggetto gestore, ovvero di inattività del Fondo per un periodo di tre anni, l'Autorità competente revoca il riconoscimento di cui all'art. 2.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. L'Autorità competente, sentite le regioni, adotta, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori e la gestione dei Fondi, in conformità al presente decreto.

Roma, 5 maggio 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1644

16A04515

DECRETO 11 maggio 2016.

Individuazione di ulteriori prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per:

il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto l'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto dell'uva da vino a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da condizioni climatiche avverse, da animali, da fitopatie o da infestazioni parassitarie;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto in particolare l'art. 2 comma 5-*ter* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che «I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. Quando dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno»;

Considerato il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e la sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali;

Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 – assicurazione del raccolto – del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Considerato il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III, riguardante la gestione del rischio;

Considerate le lettere *b)* ed *f)*, dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano Assicurativo Individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;

Considerato il decreto 2 dicembre 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2015 registrazione n. 4339, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2016, con il quale sono stati individuati i prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;

Considerato il decreto 7 marzo 2016, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2016 registrazione n. 707, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 aprile 2016, con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;

Considerato il piano assicurativo 2016, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016 al n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016;

Esaminate le richieste di determinazione di ulteriori prezzi pervenute da parte degli Organismi collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 7 marzo 2016 soprarichiamato;

Esaminate le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) trasmesse con nota 27 aprile 2016, relative alle voci di prezzo richieste per le quali è stato possibile rilevarne le quotazioni di mercato, nonché in ordine alla segnalazione di alcuni errori materiali riscontrati nel decreto 7 marzo 2016 citato;

Ritenuto di parametrare per l'anno 2016 gli importi massimi, entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, alla media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio dal 2013 al 2015 e trasmessi da Ismea con nota 27 aprile 2016, riferiti alle produzioni vegetali e zootecniche;

Ritenuto inoltre opportuno provvedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nell'elenco prezzi approvato con decreto 7 marzo 2016 citato;

Decreta:

Art. 1.

Prezzi delle produzioni vegetali, degli allevamenti e delle strutture assicurabili con polizze agevolate e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2016

1. In conformità a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti gli ulteriori prezzi unitari massimi 2016 per la determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016, in attuazione del Piano assicurativo agricolo 2016, citato nelle premesse, e riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali e zootecniche, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o di adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative degli stessi e alle condizioni locali di mercato.

3. Il Codice indicato nella seconda colonna delle tabelle allegate al presente decreto e ai decreti 2 dicembre 2015 e 7 marzo 2016, citati nelle premesse, caricato nel sistema di gestione dei rischi di cui al decreto 12 gennaio 2015 citato in premessa, trova rispondenza nel piano assicurativo individuale (PAI) o nel piano di mutualizzazione individuale per l'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tale riferimento, comprensivo dell'ID Varietà, indicato nella quinta colonna delle tabelle allegate al presente decreto, dovrà essere riscontrabile anche sulle polizze o sui certificati di adesione alle polizze collettive, o nella copertura mutualistica annuale.

4. Per il riso da seme, ove non indicato nell'elenco, il prezzo stabilito per la corrispondente varietà, può essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte dell'Autorità di gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020 e dell'Organismo pagatore competente.

5. Per le produzioni biologiche, ove non indicato nell'elenco, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza o di adesione al fondo di mutualizzazione deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1645

ALLEGATO

Ortaggi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	Prezzi massimi 2016 *€/100 KG, Iva esclusa*
CL	D22	LENTICCHIE	TRADIZIONALE DI VILLALBA	4142	337,50
18	C54	CIPOLLA	CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP	4143	38,33
18	D14	CIPOLLINE	CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP -CIPOLLOTTO	4144	35,83
19	C13	POMODORO	POMODORO DI PACHINO IGP	4145	102,50
19	D08	CAROTA	CAROTA NOVELLA DI ISPICA IGP	4146	59,00
IT	C45	FAGIOLI	HOKKAIDO SECCO	4147	200,00
01	C45	FAGIOLI	BORLOTTI	4148	200,00
17	D22	LENTICCHIE	GENERICO	4149	96,00
TP	L04	CAPPERO	CAPPERO DI PANTELLERIA IGP	4150	850,00
IT	L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	POMODORINO DA INDUSTRIA	4151	15,37
IT	L06	GERMOGLI DI BAMBU'	GERMOGLI DI BAMBU'	4152	200,00
18	C35	PATATE	PATATA DELLA SILA IGP	4153	40,00

Frutta

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	Prezzi massimi 2016 *€/100 KG, Iva esclusa*
AP	C04	MELE	ROSA DEI MONTI SIBILLINI	5426	125,00
TN	C04	MELE	MORGENDUFT	5429	42,00
AG	H02	ARANCE PRECOCI	NAVEL RIBERA DOP	5431	45,00
AG	C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	W. NAVEL RIBERA DOP	5432	40,00
19	C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	ROSSA DI SICILIA IGP	5441	35,00
CT	C37	CILIEGIE	DELL'ETNA DOP	5434	198,00
CT	C42	FICO D'INDIA	DELL'ETNA DOP	5435	35,00
19	C42	FICO D'INDIA	SAN CONO DOP	5436	36,00
SR	C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	SIRACUSA IGP	5443	45,00
SR	H04	LIMONI PRECOCI	SIRACUSA IGP	5442	40,00
ME	H04	LIMONI PRECOCI	INTERDONATO DI MESSINA IGP	5437	40,00
AG	C09	PESCHE	BIANCHE TARDIVE DI BIVONA IGP	5433	62,50
08	C16	SUSINE	D'ENTE	5445	107,00
CT	C57	PISTACCHIO	VERDE DI BRONTE DOP	5438	1.183,00
IT	C36	CACHI	CACO MELA	5439	51,00
19	C19	UVA DA TAVOLA	CANICATTI' IGP	5446	61,00
19	C19	UVA DA TAVOLA	MAZZARONE IGP	5447	79,00
IT	C04	MELE	CRIMSON SNOW	5448	68,00
IT	C04	MELE	BROOKFIELD GALA	5424	38,24
IT	C04	MELE	FUJIKIKU	5425	56,00
SO	C04	MELE	RENETTA	5427	72,00
SO	C04	MELE	PINOVA	5428	60,00
SO	C04	MELE	MORGENDUFT	5430	42,00
IT	C02	ALBICOCCHE	ORANGE RUBIS	5440	160,00
19	C09	PESCHE	PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE IGP	5444	154,74

Colture per la produzione di semi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2016 €/100 KG
IT	L07	CRISANTEMO SEME	da seme	3565	136,67
IT	L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO SEME	da seme	3566	205,00

Olivo

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	**Prezzi massimi 2016** *€/100 KG, Iva esclusa*
19	C41	Olive da Olio	Dop Monte Etna	3026	63,70
19	C41	Olive da Olio	Dop Monti Iblei	3027	63,70
19	C41	Olive da Olio	Dop Val di Mazara	3028	60,82
19	C41	Olive da Olio	Dop Valdemone	3029	55,05
19	C41	Olive da Olio	Dop Valle del Belice	3030	55,05
19	C41	Olive da Olio	Dop Valli Trapanesi	3031	55,05
19	C40	Olive da mensa	Dop Nocellare del Belice	3032	49,28
19	C40	Olive da mensa	Dop Nocellare Etnea	3033	54,60

Uve da vino

Area	**Codice**	**Prodotto**	**Specifica prodotto**	**ID varietà**	**Prezzi massimi 2016** *€/100 KG, Iva esclusa*
01	H82	Uva da vino comune bianca	bianca comune	2146	43,85
01	H82	Uva da vino comune nera	nera comune	2147	54,82
01	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Croatina	2148	72,17
01	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Timorasso	2149	86,61
01	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uva atta a Canavese bianco	2150	48,12
01	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Canavese Barbera	2151	57,74
01	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Canavese Nebbiolo	2152	76,99
03	H81	Uva da vino Igt bianca	Uva atta a Bergamasca due vitigni bianca	2153	60,71
03	H81	Uva da vino Igt nera	Uva atta a Bergamasca due vitigni nera	2154	56,04
03	H81	Uva da vino Igt nera	Uva atta a Bergamasca Schiava	2155	56,04
03	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uva atta a Valcalepio bianco	2156	84,26
03	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Uva atta a Valcalepio rosso	2157	72,64
03	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Valcalepio Moscato passito	2158	72,64
03	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uva atta a Terre del Colleoni bianco	2159	66,34
03	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Uva atta a Terre del Colleoni rosso	2160	67,79
03	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uva atta a Curtefranca bianco	2161	96,85
03	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Uva atta a Curtefranca rosso	2162	88,94

(segue uva da vino)

Area	**Codice**	**Prodotto**	**Specifica prodotto**	**ID varietà**	**Prezzi massimi 2016** *€/100 KG, Iva esclusa*
05	H81	Uva da vino Igt nera	Ancellotta	2163	49,51
05	H81	Uva da vino Igt bianca	Veneto Garganega	2164	44,56
05	H81	Uva da vino Igt nera	Veneto Merlot	2165	49,51
05	H81	Uva da vino Igt nera	Veneto Cabernet franc	2166	59,41
05	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Friulano	2267	68,33
05	H81	Uva da vino Igt bianca	Garganega	2175	44,56
06	H81	Uva da vino Igt nera	Forgiarin	2176	118,44
06	H81	Uva da vino Igt bianca	Cividin	2177	118,44
06	H82	Uva da vino comune bianca	bianca comune	2178	35,00
06	H82	Uva da vino comune nera	nera comune	2179	37,00
08	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Malbo	2180	45,17
08	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Marzemino	2181	47,33
08	H81	Uva da vino Igt nera	Ciliegiolo	2182	26,67
08	H81	Uva da vino Igt bianca	Pignoletto	2183	36,67
08	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Reggiano rosso	2184	45,00
09	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uva atta a Maremma toscana Vin santo	2185	74,08

(segue uva da vino)

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	Prezzi massimi 2016 *€/100 KG, Iva esclusa*
10	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uva atta a Colli Perugini bianco	2186	37,53
10	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uva atta a Colli Perugini Chardonnay	2187	37,53
10	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uva atta a Colli Perugini Grechetto	2188	42,22
10	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uva atta a Colli Perugini Pinot Grigio	2189	42,22
10	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uva atta a Colli Perugini Trebbiano	2190	32,84
10	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Uva atta a Colli Perugini rosso	2191	32,84
10	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Uva atta a Colli Perugini Cabernet sauvignon	2192	37,53
10	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Uva atta a Colli Perugini Merlot	2193	37,53
10	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Uva atta a Colli Perugini Sangiovese	2194	37,53
10	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uve atte a Lago di Corbara bianco	2195	37,53
10	H81	Uva da vino Igt bianca	Tocai	2196	37,92
10	H81	Uva da vino Igt bianca	Semillon	2197	37,92
10	H81	Uva da vino Igt bianca	Falanghina	2198	37,92
10	H81	Uva da vino Igt bianca	Moscato bianco	2199	37,92
10	H81	Uva da vino Igt bianca	Viognier	2200	37,92
10	H81	Uva da vino Igt nera	Syrah	2201	37,92
10	H81	Uva da vino Igt nera	Alicante	2202	37,92
15	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Sannio Falanghina	2203	73,34
15	H81	Uva da vino Igt bianca	Beneventano Falanghina	2204	54,13

(segue uva da vino)

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	Prezzi massimi 2016 *€/100 KG, Iva esclusa*
15	H81	Uva da vino Igt bianca	Beneventano Greco	2205	63,97
15	H81	Uva da vino Igt bianca	Beneventano Fiano	2206	63,97
15	H81	Uva da vino Igt nera	Campania Aglianico	2207	73,81
15	H81	Uva da vino Igt bianca	Campania Falanghina	2208	59,05
15	H81	Uva da vino Igt nera	Campania Piedirosso	2209	63,97
19	H81	Uva da vino Igt nera	Terre siciliane Cabernet sauvignon	2210	44,00
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Sicilia Cabernet sauvignon	2211	51,81
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Sicilia Merlot	2212	51,81
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Alcamo	2213	43,99
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Contea di Scalfani	2214	51,81
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Contessa Entellina	2215	51,81
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Delia Nivolelli	2216	48,87
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Eloro	2217	56,69
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Erice	2218	56,69
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Faro	2219	87,97
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Mamertino di Milazzo	2220	87,97
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Menfi	2221	56,69
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Monreale	2222	53,76
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Noto	2223	58,65

(segue uva da vino)

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	Prezzi massimi 2016 *€/100 KG, Iva esclusa*
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Salaparuta	2224	58,65
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Sambuca di Sicilia	2225	58,65
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Santa Margherita di Belice	2226	58,65
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Sciacca	2227	58,65
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Sicilia	2228	43,99
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Siracusa	2229	58,65
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Vittoria	2230	58,65
19	H80	Uva da vino Doc-Docg nera	Syrah	2231	53,76
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Marsala	2232	53,76
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Contea di Scalfani	2233	48,87
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Contessa Entellina	2234	48,87
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Delia Nivolelli	2235	48,87
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Erice	2236	58,65
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Mamertino di Milazzo	2237	87,97
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Menfi	2238	58,65
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Monreale	2239	43,99
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Moscato di Pantelleria	2240	87,97
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Passito di Pantelleria	2241	146,62

(segue uva da vino)

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	Prezzi massimi 2016 *€/100 KG, Iva esclusa*
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Noto	2242	48,87
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Riesi	2243	39,10
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Salaparuta	2244	37,14
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Sambuca di Sicilia	2245	39,10
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Santa Margherita di Belice	2246	39,10
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Sciacca	2247	39,10
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Sicilia	2248	53,76
19	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Siracusa	2249	68,42
19	H81	Uva da vino Igt nera	Avola	2250	50,00
19	H81	Uva da vino Igt nera	Camarro	2251	50,00
19	H81	Uva da vino Igt nera	Fontanarossa di Cerda	2252	40,00
19	H81	Uva da vino Igt nera	Salemi	2253	50,00
19	H81	Uva da vino Igt nera	Salina	2254	60,00
19	H81	Uva da vino Igt nera	Terre siciliane	2255	55,00
19	H81	Uva da vino Igt nera	Valle Belice	2256	49,00
19	H81	Uva da vino Igt bianca	Avola	2257	50,00
19	H81	Uva da vino Igt bianca	Camarro	2258	40,00
19	H81	Uva da vino Igt bianca	Fontanarossa di Cerda	2259	40,00
19	H81	Uva da vino Igt bianca	Salemi	2260	50,00

(segue uva da vino)

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	Prezzi massimi 2016 *€/100 KG, Iva esclusa*
19	H81	Uva da vino Igt bianca	Salina	2261	75,01
19	H81	Uva da vino Igt bianca	Terre siciliane	2262	50,00
19	H81	Uva da vino Igt bianca	Valle Belice	2263	40,00
20	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uve atte a Semidano di Sardegna	2264	59,80
20	H80	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uve atte a Vernaccia di Oristano	2265	99,67
20	H81	Uva da vino Igt bianca	Vernaccia di Oristano	2266	59,80

TABELLA PREZZI MANCATA PRODUZIONE LATTE BOVINO PER SQUILIBRI IGROTERMOMETRICI - ANNO 2016

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2016 €/100Kg *Iva esclusa*
IT	B01	BOVINI DA LATTE	Latte di vacca per Parmigiano reggiano	9351	43,00

Ripubblicazione prezzi approvati con DM 7 marzo 2016 a seguito di correzione di errori materiali:

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2016 € cadauno
IT	D41	PIOPPO	ETÀ IN ANNI 4	6070	22,33
Area	**Codice**	**Prodotto**	**Specifica prodotto**	**ID Varietà**	**Prezzi massimi 2016 €/100 KG**
UD	H81	Uva da vino Igt rosso	Tazzelenghe	1396	100,00
08	H81	Uva da vino Igt rosso	Fortana del Taro	1439	33,00
IT	C17	SUSINE PRECOCI	ALTRE VARIETA' PRECOCI	5298	85,13
IT	C17	SUSINE PRECOCI	ERSINGHER	5381	63,85
VE	C45	FAGIOLI	VERDON	4126	1.100,00

16A04543

DECRETO 23 maggio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio Montenetto, in Brescia, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Capriano del Colle».

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 3 maggio 2016, n. 36683, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016 ed in particolare l'art. 1, comma 5, il quale prevede che i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2013, n. 8258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Montenetto il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Capriano del Colle»;

Considerato che lo statuto del Consorzio Montenetto, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato altresì che nel citato statuto il Consorzio Montenetto richiedeva il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, anche per l'IGP «Montenetto di Brescia»;

Considerato che il Consorzio Montenetto ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Capriano del Colle». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo «CCPB S.r.l.», con nota prot. n. U-CCPB-2016-0038484 del 3 maggio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Capriano del Colle»;

Considerato che il Consorzio Montenetto non ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per l'IGP «Montenetto di Brescia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo «CCPB S.r.l.», con nota prot. n. U-CCPB-2016-0038484 del 3 maggio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sull'IGP «Montenetto di Brescia»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma ed alla modifica dell'incarico, conferito con decreto ministeriale 6 maggio 2013, n. 8258, al Consorzio Montenetto a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Capriano del Colle»;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 maggio 2013, n. 8258, al Consorzio Montenetto, con sede legale in Brescia, viale della Bornata n. 110, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Capriano del Colle».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel decreto 6 maggio 2013, n. 8258, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 maggio 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

16A04512

DECRETO 24 maggio 2016.

Rettifica del decreto 12 maggio 2016 relativo al rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2016 con il quale al Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto l'elenco delle prove di analisi di cui all'allegato al sopra citato decreto 12 maggio 2016;

Considerato che nel suddetto elenco erroneamente non è stato inserito la prova di analisi sovrapressione;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la dovuta correzione al decreto 12 maggio 2016, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco delle prove di analisi di cui all'allegato al decreto 12 maggio 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2016 con il quale al Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, è così sostituito:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (da 0,5 a 15,0 g/l)	OIV MA-AS313-01 R2015
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Estratto secco totale (da 8,0 g/l a 153,3 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio + Fruttosio (da 0,04 g/l a 100,0 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20 °C (da 0,96000 a 1,33000)	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 5, OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 6
Titolo alcolometrico volumico (da 4% vol a 20% vol)	OIV-MA-AS312-01A met. 4.B R2009, OIV-MA-AS312-01A met. 4.C R2009

Roma, 24 maggio 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

16A04521
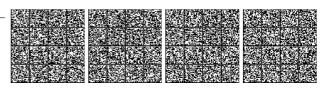
DECRETO 26 maggio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio Chianti Colli Fiorentini, in Impruneta, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Vin Santo del Chianti» sottozona Colli Fiorentini e per la DOCG «Chianti» sottozona Colli Fiorentini.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 3 maggio 2016, n. 36683, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016 ed in particolare l'art. 1, comma 5, il quale prevede che i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 2262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Chianti Colli Fiorentini il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Vin Santo del Chianti Colli Fiorentini» ed alla DOCG «Chianti Colli Fiorentini»;

Considerato che lo statuto del Consorzio Chianti Colli Fiorentini, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che il Consorzio Chianti Colli Fiorentini ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Vin Santo del Chianti» sottozona Colli Fiorentini e per la DOCG «Chianti» sottozona Colli Fiorentini. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo «Toscana certificazione agroalimentare S.r.l.», con nota prot. n. 1468/16 del 13 maggio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Vin Santo del Chianti» sottozona Colli Fiorentini e sulla DOCG «Chianti» sottozona Colli Fiorentini;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico, conferito con decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 2262, al Consorzio Chianti Colli Fiorentini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Vin Santo del Chianti» sottozona Colli Fiorentini e per la DOCG «Chianti» sottozona Colli Fiorentini;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 2262, al Consorzio Chianti Colli Fiorentini, con sede legale in Impruneta (Firenze), presso la casa comunale, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Vin Santo del Chianti» sottozona Colli Fiorentini e per la DOCG «Chianti» sottozona Colli Fiorentini.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel decreto 13 febbraio 2013, n. 2262, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 maggio 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

16A04513

DECRETO 26 maggio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio Botticino, in Brescia, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Botticino».

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 3 maggio 2016, n. 36683, della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016 ed in particolare l'art. 1, comma 5, il quale prevede che i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2013, n. 8260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Botticino il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Botticino»;

Vista la nota 15 aprile 2016 con la quale il Consorzio Botticino ha trasmesso il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 2 marzo 2016 in cui è stato deliberato di mantenere il riconoscimento dell'incarico per la tutela, la promozione e la valorizzazione della DOC «Botticino» nei confronti dei soli associati;

Considerato che lo statuto del Consorzio Botticino, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato altresì che nel citato statuto il Consorzio Botticino richiedeva il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, anche per l'IGP «Ronchi di Brescia»;

Considerato che il Consorzio Botticino ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Botticino». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CCPB S.r.l., con nota prot. n. U-CCPB-2016-0038464 del 3 maggio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Botticino»;

Considerato che il Consorzio Botticino non ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per l'IGP «Ronchi di Brescia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CCPB S.r.l., con nota prot. n. U-CCPB-2016-0038464 del 3 maggio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sull'IGP «Ronchi di Brescia»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma ed alla modifica dell'incarico, conferito con decreto ministeriale 6 maggio 2013, n. 8260, al Consorzio Botticino a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Botticino»;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 maggio 2013 n. 8260 al Consorzio Botticino, con sede legale in Brescia (BS), Viale della Bornata n. 110, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Botticino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel decreto 6 maggio 2013, n. 8258, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 maggio 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

16A04514

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 aprile 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Galileo - Società cooperativa sociale o.n.l.u.s.», in Chiusavecchia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 15 ottobre 2014 con il quale la società cooperativa «Galileo - Società cooperativa sociale O.N.L.U.S.» con sede in Chiusavecchia (IM) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Giuseppina Zarroli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota dell'11 maggio 2015 con la quale la dott.ssa Giuseppina Zarroli rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente - Unione nazionale cooperative italiane;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Aurora Triscari, nata a Capri Leone (ME) il 22 settembre 1963 (codice fiscale TRSRRA63P62B695I), domiciliata in Ciriè (TO), via Vittorio Emanuele n. 62, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Galileo - Società cooperativa sociale O.N.L.U.S.» con sede in Chiusavecchia (IM) (codice fiscale 01317770087) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto direttoriale del 14 ottobre 2014, n. 140/SAA/2014, in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Zarroli, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A04504

DECRETO 21 aprile 2016.

Scioglimento della «Agrumi della Piana società cooperativa», in Rosarno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrumi della Piana società cooperativa» con sede in Rosarno (RC) (codice fiscale 02351020801), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Livia Ferrara, nata a Cosenza (CS) il 12 gennaio 1967 (codice fiscale FRRLVI67A52D086X), domiciliata a Oriolo (CS) in via Roma n. 184.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A04505

DECRETO 21 aprile 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «CON. AR.P. (Consorzio Artigiani Piemontesi) società cooperativa consortile a responsabilità limitata siglabile CON.AR.P. a r.l.», in Ivrea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 27 aprile 2015 con il quale la società cooperativa «CON.ARP. (Consorzio artigiani piemontesi) società cooperativa consortile a responsabilità limitata siglabile CON.AR.P. a r.l.» con sede in Ivrea (TO) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e il dott. Filippo - Burgoyne Vidossich ne è stata nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 17 novembre 2015 con la quale il dott. Filippo - Burgoyne Vidossich rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Massimo Melone, nato a Novara il 1° gennaio 1969 (codice fiscale MLNMSM69A01F952Q) e ivi domiciliato in via Biglieri n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CON.AR.P. (Consorzio artigiani piemontesi) società cooperativa consortile a responsabilità limitata siglabile CON.ARP. coop. a r.l.» con sede in Ivrea (TO) (codice fiscale 08485450012) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto direttoriale del 27 aprile 2015 n. 26/SAA/2015 in sostituzione del dott. Filippo - Burgoyne Vidossich, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A04506

DECRETO 16 maggio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Po'Nos Coop società cooperativa a responsabilità limitata», in Cepagatti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue Legacoop, ha chiesto che la società «Po'Nos Coop società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla quale situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 49.225,00 si riscontra una massa debitoria di € 128.671,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -155.402,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Po'Nos Coop società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cepagatti (Pesaro-Urbino) - (codice fiscale n. 01926320688) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata la dott.ssa Francesca Maria Di Leonardo (codice fiscale DLNFNC69A48C632I) nata a Chieti l'8 gennaio 1969 e ivi domiciliata in via Domenico Spezioli n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 maggio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A04501

DECRETO 16 maggio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «B.S. società cooperativa», in Modena.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2013, n. 564/2013, con il quale la società cooperativa «B.S. società cooperativa», con sede in Modena, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Cristiana Biserni ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 26 gennaio 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissione all'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Antonio Gaiani (codice fiscale GNANTN65R16A944R), nato a Bologna il 16 ottobre 1965 ed ivi domiciliato in via Castiglione n. 25, in sostituzione della dott.ssa Cristiana Biserni, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 maggio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A04502

DECRETO 16 maggio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. Modenassistenza. Società cooperativa», in Modena.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2013, n. 565/2013, con il quale la società cooperativa «Coop. Modenassistenza società cooperativa», con sede in Modena, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Cristiana Biserni ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 26 gennaio 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissione all'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Antonio Gaiani (codice fiscale GNANTN65R16A944R), nato a Bologna il 16 ottobre 1965 ed ivi domiciliato in via Castiglione n. 25, in sostituzione della dott.ssa Cristiana Biserni, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 maggio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A04503

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2016.

Regolamento concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all'IVASS ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale e relativi termini e modalità di trasmissione dei dati, ai sensi degli articoli 190 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti di informativa e di disclosure (requisiti di 3° pilastro). (Provvedimento n. 21).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 47-*quater*, comma 5, 210, 216-*sexies*, 222 e 222-*bis*;

Visti gli articoli 35 e 254 della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 304 e 305;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della commissione del 2 dicembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visti gli articoli 8, 16, 32, 35 e 36 del regolamento (UE) N. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione n. 2009/79/CE della Commissione;

Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di informativa ai fini della stabilità finanziaria e gli allegati tecnici A, B e C;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 190 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

b) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

c) «allegato tecnico A»: l'allegato tecnico A alle linee guida dell'EIOPA sull'informativa a fini di stabilità finanziaria;

d) «allegato tecnico B»: l'allegato tecnico B alle linee guida dell'EIOPA sull'informativa a fini di stabilità finanziaria.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

b) alle sedi secondarie insediate nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;

c) alle ultime società controllanti italiane di cui all'art. 210 del Codice.

Art. 4.

Criteri generali per l'identificazione delle entità soggette agli obblighi di informativa

1. Le entità soggette agli obblighi di informativa sono:

a) le entità di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* il cui totale delle attività come risultante dal bilancio consolidato di solvibilità supera i 12 miliardi di euro;

b) le entità di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il cui totale delle attività come risultante dal bilancio di solvibilità supera i 12 miliardi di euro, che non facciano parte di un gruppo già soggetto all'informativa di cui alla lettera *a)*;

c) le altre entità individuate e tempestivamente informate tramite comunicazione dall'IVASS, rilevanti a fini di stabilità finanziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* non si applicano alle entità che fanno parte di un gruppo che già comunica le informazioni conformemente alle linee guida dell'EIOPA sull'informativa ai fini di stabilità finanziaria e alle relative norme di attuazione nazionali.

3. Nei casi in cui sia utilizzato il metodo della deduzione e dell'aggregazione per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, di cui all'art. 216-*sexies* e relative disposizioni di attuazione del Codice, esclusivamente o in combinazione con il metodo basato sul bilancio consolidato di cui al medesimo articolo, l'IVASS valuta la soglia indicata nel comma 1, lettera *a)* considerando il totale delle attività del gruppo rilevato nel bilancio ai fini di solvibilità e le attività delle imprese per le quali è stato impiegato il metodo della deduzione e dell'aggregazione.

4. Le imprese di cui all'art. 3 cui è stato concesso di limitare le informazioni di vigilanza sulla base dell'art. 47-*quater*, comma 5 del Codice, non sono tenute a fornire le informazioni quantitative di cui agli articoli 8 e 9 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione, 10 e 11 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le sedi secondarie di Stati terzi.

5. Le entità non soggette all'obbligo di cui al presente regolamento che alla fine di un esercizio finanziario comunicano un totale delle attività risultante dal bilancio di solvibilità di oltre 13 miliardi di euro, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento a partire dal terzo trimestre dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si verifica il superamento della soglia.

6. Le entità non soggette all'obbligo di cui al presente regolamento che, alla fine di due esercizi finanziari consecutivi, comunicano un totale delle attività risultante dal bilancio di solvibilità tra 12 miliardi di euro e 13 miliardi di euro, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento a partire dal terzo trimestre del secondo anno successivo a quello in cui si verifica il superamento della soglia.

7. Le entità soggette all'obbligo di cui al presente regolamento che alla fine di un esercizio finanziario comunicano un totale delle attività risultante dal bilancio di solvibilità inferiore a 11 miliardi di euro, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento a partire dal primo trimestre dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si verifica il mancato raggiungimento della soglia.

8. Le entità soggette all'obbligo di cui al presente regolamento che alla fine di due esercizi finanziari consecutivi comunicano un totale delle attività risultante dal bilancio di solvibilità tra 11 miliardi di euro e 12 miliardi di euro, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento a partire dal primo trimestre del secondo anno successivo a quello in cui si verifica il mancato raggiungimento della soglia.

Art. 5.

Valuta

1. Tutti i dati definiti come tipo «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza che richiede la conversione di qualsiasi altra valuta nella valuta di segnalazione.

2. Nell'esprimere il valore delle attività e delle passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, tale valore è convertito nella valuta di segnalazione al tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale il tasso è disponibile nel periodo di riferimento cui si riferisce l'attività o la passività.

3. Nell'esprimere il valore di qualsiasi ricavo o costo, il valore è convertito nella valuta di segnalazione utilizzando la base di conversione utilizzata per fini contabili.

4. La conversione in valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio dalla stessa fonte utilizzata per il bilancio dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione in caso di informativa a livello individuale o per il bilancio consolidato in caso di informativa a livello di gruppo, salvo se diversamente richiesto dall'IVASS.
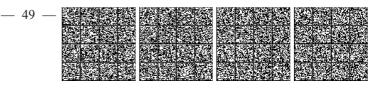
TITOLO II

INFORMAZIONI QUANTITATIVE DI VIGILANZA IN MATERIA DI STABILITÀ FINANZIARIA

Art. 6.

Principi generali nella preparazione dei dati

1. Le entità di cui all'art. 3 comma 1, lettera *c)*, comunicano le informazioni di cui agli articoli 8 e 9 con la massima diligenza possibile, bilanciando l'impegno richiesto con l'accuratezza delle informazioni fornite, compatibilmente con quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3 comma 1, lettere *a)* e *b)* comunicano le informazioni di cui agli articoli 10 e 11 con la massima diligenza possibile, bilanciando la diligenza richiesta con l'accuratezza delle informazioni fornite, compatibilmente con quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.

3. Le imprese di cui all'art. 3 garantiscono che i dati comunicati riflettano la migliore valutazione della condizione finanziaria e operativa corrente dell'entità oggetto di segnalazione e si basino sulle informazioni più aggiornate a loro disposizione, tenendo conto che:

a) le informazioni presentate potrebbero essere state sottoposte a controlli interni della qualità in misura minore di quanto necessario per l'informativa periodica a fini di vigilanza prudenziale;

b) in base al principio della significatività, tutte le operazioni rilevanti siano contemplate dall'informativa;

c) le semplificazioni impiegate nella preparazione dei dati per l'informativa secondo il presente Titolo sono, per quanto possibile, utilizzate in modo coerente nel corso del tempo, a meno che non siano introdotte modifiche per ridurre le discrepanze descritte al comma 5;

d) le semplificazioni aventi un effetto rilevante sulle informazioni riportate siano comunicate all'IVASS.

4. Le imprese di cui all'art. 3 si adoperano per garantire, per quanto a loro conoscenza, l'assenza di errori o omissioni che porterebbero a una valutazione di vigilanza dell'entità sostanzialmente diversa.

5. Le imprese di cui all'art. 3 si adoperano per migliorare i processi aziendali al fine di ridurre nel tempo le discrepanze ricorrenti tra l'informativa secondo il presente regolamento e l'informativa periodica a fini di vigilanza prudenziale.

6. Nei casi in cui le informazioni presentate ai fini della stabilità finanziaria siano soggette a modifiche e non siano identiche all'informativa periodica a fini di vigilanza prudenziale, l'IVASS può chiedere informazioni sul metodo di calcolo dei dati oggetto di segnalazione e può richiedere dati aggiornati.

Art. 7.

Informazioni trimestrali relative al requisito patrimoniale di solvibilità

1. Le entità garantiscono che le informazioni trimestrali relative al requisito patrimoniale di solvibilità forniscano una buona approssimazione del suo vero livello. I dati trimestrali relativi al requisito patrimoniale di solvibilità possono essere aggiornati solo in relazione agli elementi più volatili, mentre l'estrapolazione dei dati annuali è accettabile per altri elementi del requisito patrimoniale di solvibilità.

2. Poiché gli elementi di rischio di mercato dovrebbero essere i più volatili, le entità ricalcolano il modulo di rischio di mercato o dei suoi componenti più volatili, al fine di comunicare il requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della massima diligenza possibile.

3. Se sono utilizzate approssimazioni e semplificazioni, le entità garantiscono che i dati comunicati riflettano la migliore valutazione della condizione finanziaria corrente dell'entità, in linea con l'art. 6.

4. L'IVASS può richiedere un ricalcolo completo del requisito patrimoniale di solvibilità se esistono elementi che inducono a ritenere che il profilo di rischio dell'entità è cambiato significativamente dalla data in cui il requisito patrimoniale di solvibilità è stato calcolato integralmente l'ultima volta e comunicato a fini di vigilanza prudenziale.

5. Nei casi in cui le informazioni comunicate indichino il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 222 e 222-*bis* del Codice, l'IVASS tiene conto del fatto che le informazioni comunicate in virtù del presente regolamento possano costituire dati preliminari soggetti a revisione.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'IVASS può richiedere dati aggiornati e confermati.

Art. 8.

Informazioni quantitative annuali a livello di gruppo

1. Le entità di cui all'art. 3 comma 1, lettera *c)* presentano ogni anno all'IVASS le seguenti informazioni:

a) il modello S.01.01.12 dell'allegato tecnico A, specificando il contenuto dell'invio, indipendentemente dal metodo usato per il calcolo della solvibilità di gruppo, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;

b) il modello S.01.02.04 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, specificando le informazioni di base sull'entità e il contenuto dell'informativa in generale, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, seguendo le istruzioni di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

c) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'art. 216-*sexies* del Codice viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'art. 216-*sexies* del Codice, il modello S.14.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni specifiche sull'analisi delle obbligazioni vita, compresi i contratti di assicurazione sulla vita e le rendite derivanti dai contratti non vita, per gruppi di rischi omogenei definiti dall'entità, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.14.01 dell'allegato tecnico B;

d) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'art. 216-*sexies* del Codice viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'art. 216-*sexies* del Codice, il modello S.38.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla durata delle riserve tecniche, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.38.01 dell'allegato tecnico B;

e) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'art. 216-*sexies* del Codice viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'art. 216-*sexies* del Codice, il modello S.40.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla ripartizione del risultato economico, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.40.01 dell'allegato tecnico B.

Art. 9.

Informazioni quantitative trimestrali a livello di gruppo

1. Le entità di cui all'art. 3 comma 1, lettera *c)* presentano ogni trimestre all'IVASS le seguenti informazioni:

a) il modello S.01.01.13 dell'allegato tecnico A, indicando il contenuto dell'invio, indipendentemente dal metodo usato per il calcolo della solvibilità di gruppo, seguendo le istruzioni contenuto nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;

b) il modello S.01.02.04 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, indicando le informazioni di base sull'entità e il contenuto dell'informativa in generale, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo. Per la compilazione l'entità segue le istruzioni di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

c) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato, di cui all'art. 216-*sexies* del Codice, viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'art. 216-*sexies* del Codice, il modello S.02.01.02 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, indicando le informazioni sul bilancio, seguendo le istruzioni dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

d) indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, il modello S.05.01.13 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni su premi, sinistri e spese, applicando i principi di valutazione e di rilevazione utilizzati nel bilancio dell'impresa, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.05.01 dell'allegato tecnico B, per quanto riguarda ogni area di attività di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2015/35;

e) indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, il modello S.06.02.04 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, fornendo un elenco di attività analitico, seguendo le istruzioni di cui all'allegato III regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

f) indipendentemente dal metodo usato per il calcolo della solvibilità di gruppo, il modello S.23.01.13 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni di base sui fondi propri, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.23.01 dell'allegato tecnico B, compresi i fondi propri di base e i fondi propri accessori;

g) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato, di cui all'art. 216-*sexies* del Codice, viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'art. 216-*sexies* del Codice, il modello S.25.04.13 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni di base sul requisito patrimoniale di solvibilità, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.25.04 dell'allegato tecnico B;

h) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato, di cui all'art. 216-*sexies* del Codice, viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'art. 216-*sexies* del Codice, il modello S.41.01.11 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulle estinzioni anticipate, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.41.01 dell'allegato tecnico B.

2. In occasione delle comunicazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre, le entità di cui all'art. 3 comma 1, lettera *c)* presentano all'IVASS, unitamente alle informazioni di cui al comma precedente relative al secondo e al quarto trimestre, le informazioni di cui al modello S.39.01.11 dell'allegato tecnico A, compilato tenuto conto delle istruzioni contenute nel modello S.39.01 dell'allegato tecnico B.

Art. 10.

Informazioni quantitative annuali a livello individuale

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3 comma 1, lettera *a)* presentano ogni anno all'IVASS le seguenti informazioni:

a) il modello S.01.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando il contenuto della presentazione, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;

b) il modello S.01.02.01 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, indicando le informazioni di base sull'impresa di assicurazione e riassicurazione e il contenuto dell'informativa in generale. Per la compilazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione seguono le istruzioni di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

c) il modello S.14.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando informazioni specifiche sull'analisi degli impegni derivanti dai contratti vita, compresi i contratti di assicurazione vita e le rendite derivanti da contratti non vita, per gruppi di rischi omogenei definiti dall'impresa di assicurazione e di riassicurazione, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.14.01 dell'allegato tecnico B;

d) il modello S.38.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla durata delle riserve tecniche, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.38.01 dell'allegato tecnico B;

e) il modello S.40.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla ripartizione del conto economico, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.40.01 dell'allegato tecnico B.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3 comma 1, lettera *b)* presentano ogni anno all'IVASS le seguenti informazioni:

a) il modello S.01.01.14 dell'allegato tecnico A, indicando il contenuto dell'invio, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;

b) il modello S.01.02.07 dell'allegato III degli orientamenti in materia di vigilanza di sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, indicando le informazioni di base sulla sede secondaria assicurativa di Stati terzi e il contenuto dell'informativa in generale. Per la compilazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione seguono le istruzioni di cui all'allegato IV degli orientamenti in materia di vigilanza di sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi.

Art. 11.

Informazioni quantitative trimestrali a livello individuale

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3 comma 1, lettera *a)* presentano ogni trimestre all'IVASS le informazioni seguenti:

a) il modello S.01.01.11 dell'allegato tecnico A, indicando il contenuto dell'informativa trasmessa, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;

b) il modello S.01.02.01 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, indicando le informazioni di base sull'impresa di assicurazione e di riassicurazione e il contenuto dell'informativa in generale. Per la compilazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione seguono le istruzioni di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

c) il modello S.25.04.11 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni di base sul requisito patrimoniale di solvibilità, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.25.04 dell'allegato tecnico B;

d) il modello S.41.01.11 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulle estinzioni anticipate, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.41.01 dell'allegato tecnico B.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 3 comma 1, lettera *b)* presentano ogni trimestre all'IVASS le informazioni seguenti:

a) il modello S.01.01.15 dell'allegato tecnico A indicando il contenuto dell'informativa trasmessa, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;

b) il modello S.01.02.07 dell'allegato III degli orientamenti in materia di vigilanza di sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, indicando le informazioni di base sulla sede secondaria assicurativa di Stati terzi e il contenuto dell'informativa in generale.

3. In occasione delle comunicazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre, le entità di cui all'art. 3 comma 1, lettere *a)* e *b)* presentano all'IVASS, unitamente alle informazioni di cui ai commi precedenti relative al secondo e al quarto trimestre, le informazioni di cui al modello S.39.01.11 dell'allegato tecnico A, compilato tenuto conto delle istruzioni contenute nel modello S.39.01 dell'allegato tecnico B.

TITOLO III

TERMINI E FORMATI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Art. 12.

Termini per la trasmissione dei dati

1. Dopo il periodo transitorio di tre anni successivo all'attuazione della direttiva Solvency II, le imprese di cui all'art. 3 presentano l'insieme delle informazioni quantitative definite negli articoli 8 e 9 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione e negli articoli 10 e 11 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione entro 7 settimane dalla fine del periodo di riferimento.

2. Durante il periodo transitorio di tre anni successivo all'entrata in vigore della direttiva Solvency II, il termine definito nel comma 1 viene prorogato:

a) di 3 settimane (cioè entro 10 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2016;

b) di 2 settimane (cioè entro 9 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2017;

c) di 1 settimana (cioè entro 8 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2018.

Art. 13.

Prima trasmissione dell'informativa

1. Le entità di cui all'art. 3 trasmettono l'informativa di cui al presente Regolamento con riferimento al primo trimestre del 2016.

Art. 14.

Formati per la trasmissione dell'informativa

1. Le entità di cui all'art. 3 trasmettono le informazioni per via elettronica, nei formati e modelli per lo scambio di dati stabiliti dall'IVASS, e nel rispetto delle seguenti specifiche:

a) i dati definiti come tipo «monetario» sono espressi in unità senza decimali, ad eccezione del modello S.06.02 espresso in unità con due decimali;

b) i dati definiti come tipo «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali;

c) i dati definiti come tipo «intero» sono espressi in unità senza decimali.

2. Le entità di cui all'art. 3 utilizzano i formati e i modelli pubblicati dall'EIOPA per comunicare le informazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2016

p. *Il Direttorio integrato*
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

16A04518

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Aurobindo»

Estratto determina n. 739/2016 del 25 maggio 2016

Medicinale: RASAGILINA AUROBINDO.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. - Via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (Varese).

Confezione:
«1 mg compresse» 7 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al
AIC n. 043934013 (in base 10) 19WS9X (in base 32)

Confezione:
«1 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al
AIC n. 043934025 (in base 10) 19WSB9 (in base 32)

Confezione:
«1 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al
AIC n. 043934037 (in base 10) 19WSBP (in base 32)

Confezione:
«1 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al
AIC n. 043934049 (in base 10) 19WSC1 (in base 32)

Confezione:
«1 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al
AIC n. 043934052 (in base 10) 19WSC4 (in base 32)

Confezione:
«1 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al
AIC n. 043934064 (in base 10) 19WSCJ (in base 32)

Confezione:
«1 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al
AIC n. 043934076 (in base 10) 19WSCW (in base 32)

Confezione:
«1 mg compresse» 112 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al
AIC n. 043934088 (in base 10) 19WSD8 (in base 32)

Confezione:
«1 mg compresse» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al
AIC n. 043934090 (in base 10) 19WSDB (in base 32)

Confezione:
«1 mg compresse» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al
AIC n. 043934102 (in base 10) 19WSDQ (in base 32)

Confezione:
«1 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al
AIC n. 043934114 (in base 10) 19WSF2 (in base 32)

Confezione:
«1 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al
AIC n. 043934126 (in base 10) 19WSFG (in base 32)

Confezione:
«1 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al
AIC n. 043934138 (in base 10) 19WSFU (in base 32)
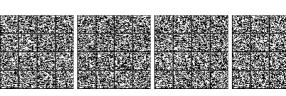
Confezione:

«1 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 043934140 (in base 10) 19WSFW (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 043934153 (in base 10) 19WSG9 (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse» 112 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 043934165 (in base 10) 19WSGP (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo:

1 mg di rasagilina (come rasagilina tartrato);

eccipienti:

cellulosa microcristallina;

acido tartarico;

amido di mais;

amido di mais pregelatinizzato;

talco;

acido stearico.

Produzione principio attivo:

Interquim, S.A. - C/ Joan Buscallà 10, E-08173 - Sant Cugat del Vallès, Barcelona - E-08173 Spagna

Dr. Reddy's Laboratories Limited - Chemical Technical Operations Unit-VI, APIIC Industrial Estate, Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, Srikakulam District - 532409, Andhra Pradesh - 532409 India

Sri Vyjayanthi Labs Pvt. Ltd., - Plot # 27/A, JNPC, Parawada (M) - RAMKY, Visakhapatnam, Pin Code - 531019, Andhra Pradesh, India (per Intermedio 1-indanone).

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio dei lotti:

Synthon Hispania SL C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, Barcellona - 08830 Spagna

Confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG. 3000 Malta

Rilascio dei lotti:

Milpharm Limited Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD - Regno Unito

Synthon BV - Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen Olanda

Controllo di qualità e rilascio dei lotti:

Synthon s.r.o. - Brněnská 32/čp. 597, Blansko - 678 01 Repubblica Ceca

Controllo di qualità:

Quinta-Analytica s.r.o. - Pražská 1486/18c, - 102 00 Praga 10102 00 Repubblica Ceca

Labor L+S AG - Mangelsfeld 4, 5, 6; - 97708 Bad Bocklet-Großenbrach - Germania

ITEST plus, s.r.o. - Bile Vchynice 10, 533 16 - Vápno u Přelouče533 - Repubblica Ceca

Zeta Analytical Limited - Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire, WD24 4YR WD24 4YR Regno Unito

Kennet Bioservices Limited - 6 Kingsdown orchard, Hyde road, Swindon, Wiltshire SN2 7RR Regno Unito

MCS Laboratories Limited - Whitecross road, Tideswell, Buxton SK17 8NY Regno Unito

ACE Laboratories Limited- 3rd Floor, Carvendish house, 369 burnt oak broad way, egdeware - HA8 5AW Regno Unito

Confezionamento primario e secondario:

GE Pharmaceuticals Ltd Industrial Zone «Chekanitza - South» area, 2140 Botevgrad - 2140 Bulgaria

Tjoapack Etten-Leur, Nieuwe Donk 9 -: 4879 AC ETTEN LEUR Olanda

Confezionamento secondario:

Depo Pack s.n.c. di Del Deo Silvio e C. - Via Morandi, 28 - 21047 Saronno (Varese) Italia

Alloga (Italia) s.r.l. - Corso Stati Uniti, 9/A - 35127 Padova - Italia

Next Pharma Logistics GmbH - Reichenberger Straße 43, 33605 Bielefeld, North Rhine-Westphalia - 33605 Germania

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, - Lindigstr. 6, 63801 Kleinostheim, Germania

Indicazioni terapeutiche:

«Rasagilina Aurobindo» è indicato nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«1 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al

AIC n. 043934037 (in base 10) 19WSBP (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 41,64

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 78,10

Confezione:

«1 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

AIC n. 043934114 (in base 10) 19WSF2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 41,64

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 78,10

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rasagilina Aurobindo» è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04507

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Zentiva»

Estratto determina n. 759/2016 del 30 maggio 2016

Medicinale: RASAGILINA ZENTIVA.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l. - Viale Bodio n. 37/b - 20158 Milano - Italia.

Confezione:

«1 mg compresse» 7 compresse in blister Al/AL-PVC-OPA

AIC n. 044169011 (in base 10) 1B3XTM (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse» 10 compresse in blister Al/AL-PVC-OPA

AIC n. 044169023 (in base 10) 1B3XTZ (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse» 28 compresse in blister Al/AL-PVC-OPA

AIC n. 044169035 (in base 10) 1B3XUC (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse» 30 compresse in blister Al/AL-PVC-OPA

AIC n. 044169047 (in base 10) 1B3XUR (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse» 100 compresse in blister al/AL-PVC-OPA

AIC n. 044169050 (in base 10) 1B3XUU (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse» 112 compresse in blister Al/AL-PVC-OPA

AIC n. 044169062 (in base 10) 1B3XV6 (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo:

1 mg di rasagilina (come rasagilina tartrato);

eccipienti:

amido di mais pregelatinizzato;

cellulosa microcristallina;

amido di mais;

silice colloidale anidra;

acido citrico monoidrato;

acido stearico (50);

talco.

Produzione principio attivo: Interquim S.A. - C/Joan Buscalà, 10 - Sant Cugat del Vallès, Barcelona - E-08173 Spagna.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti: Ferrer Internacional, S.A. - Joan Buscalà 1-9 - Sant Cugat del Vallès, Barcelona - E-08173 Spagna.

Controllo lotti (impurezze): Infarmade, SL. - C/Torre De Los Herberos n. 35 - P.I.: «Carretera De La Isla» Dos Hermanas, Sevilla - 41703 Spagna.

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. - Viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (MI) - Italia.

Indicazioni terapeutiche:

«Rasagilina Zentiva» è indicato nel trattamento della malattia di Parkinson idiopatica sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«1 mg compresse» 28 compresse in blister Al/AL-PVC-OPA

AIC n. 044169035 (in base 10) 1B3XUC (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 41,64

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 78,10

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rasagilina Zentiva» è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04508

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alabaster».

Estratto determina V&A n. 819/2016 del 3 maggio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «ALABASTER», anche nelle forme e confezioni: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in alluminio da 120 erogazioni; «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per

inalazione» 2 contenitore sotto pressione in alluminio da 120 erogazioni ciascuno; «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in alluminio da 180 erogazioni; «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni; «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno; «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma (PR), via Giacomo Chiesi, 1, CAP 43122, Italia, codice fiscale 00959190349.

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in alluminio da 120 erogazioni

AIC n. 037776073 (in base 10) 140UQ9 (in base 32)

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitore sotto pressione in alluminio da 120 erogazioni ciascuno

AIC n. 037776085 (in base 10) 140UQP (in base 32)

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in alluminio da 180 erogazioni

AIC n. 037776097 (in base 10) 140UR1 (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione

Validità Prodotto Integro: 20 mesi a confezionamento integro.

Produttori dei principi attivi: Beclometasone dipropionato anidro: Farmabios S.p.A., via Pavia 1, Gropello Cairoli (Pavia), 27027 - Italia e Sicor S.r.l., Tenuta S. Alessandro, Santhià (Vercelli), 13048 - Italia. Formoterolo fumarato diidrato: Industriale Chimica S.r.l., via E.H. Grieg 13, 21047 - Saronno (Varese) - Italia e Farmabios S.p.A., via Pavia 1, Gropello Cairoli (Pavia), 27027 - Italia.

Produttori del prodotto finito: Produzione: Chiesi Farmaceutici S.p.A., via San Leonardo 96, 43122, Parma - Italia; Confezionamento primario e secondario: Chiesi Farmaceutici S.p.A., via San Leonardo 96, 43122, Parma - Italia. Confezionamento Secondario: Chiesi S.A., Rue Faraday, ZA des Gailletrous, 41260, La Chaussee Saint Victor - Francia e G.L. Pharma GmbH, Arnethgasse 3 1160, Vienna - Austria. Controllo di qualità: Chiesi Farmaceutici S.p.A. , via San Leonardo 96, 43122, Parma - Italia. Rilascio dei lotti Chiesi Farmaceutici S.p.A., via San Leonardo 96, 43122, Parma - Italia; Chiesi S.A., Rue Faraday, ZA des Gailletrous, 41260, La Chaussee Saint Victor - Francia e Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010, Vienna - Austria

Composizione : Ogni erogazione (della valvola dosatrice) contiene:

Principio Attivo: beclometasone dipropionato 200 microgrammi e formoterolo fumarato diidrato 6 microgrammi.

Questo equivale a una dose inalata (dal boccaglio) di 177,7 microgrammi di beclometasone dipropionato e 5,1 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato.

Eccipienti: Norflurano (HFA-134a), Etanolo anidro, Acido cloridrico

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni

AIC n. 037776109 (in base 10) 140URF (in base 32)

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno

AIC n. 037776111 (in base 10) 140URH (in base 32)

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno

AIC n. 037776123 (in base 10) 140URV (in base 32)

Forma Farmaceutica: polvere per inalazione

Validità Prodotto Integro: 2 anni a confezionamento integro.

Composizione: Ogni dose erogata di 10 mg di polvere per inalazione contiene:

Principio Attivo: beclometasone dipropionato anidro 200 microgrammi e formoterolo fumarato diidrato 6 microgrammi.

Questo equivale a una dose inalata di 158,8 microgrammi di beclometasone dipropionato anidro e 4,9 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato.

Eccipienti: Lattosio monoidrato, Magnesio stearato.

Produttori dei principi attivi: Beclometasone dipropionato: Farmabios S.p.A., via Pavia 1, Gropello Cairoli (Pavia) 27027 - Italia. Formoterolo fumarato diidrato: Industriale Chimica S.r.l., via E.H. Grieg 13, 21047 - Saronno (Varese) - Italia.

Produttori del prodotto finito: Produzione: Chiesi Farmaceutici S.p.A., via San Leonardo 96, 43122, Parma- Italia; Confezionamento primario e secondario: Chiesi Farmaceutici S.p.A., via San Leonardo 96, 43122, Parma - Italia. Confezionamento Secondario: Chiesi S.A., Rue Faraday, ZA des Gailletrous, 41260, La Chaussee Saint Victor - Francia e G.L. Pharma GmbH, Arnethgasse 3 1160, Vienna - Austria. Controllo di qualità: Chiesi Farmaceutici S.p.A. , via San Leonardo 96, 43122, Parma - Italia. Rilascio dei lotti Chiesi Farmaceutici S.p.A., via San Leonardo 96, 43122, Parma - Italia; Chiesi S.A., Rue Faraday, ZA des Gailletrous, 41260, La Chaussee Saint Victor - Francia e Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010, Vienna - Austria

Indicazioni terapeutiche:

Per la confezione ALABASTER 200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione, le indicazioni terapeutiche sono:

ALABASTER è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta2-agonista a lunga durata d'azione) è appropriato:

- in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per via inalatoria a rapida azione usati «al bisogno» oppure

- in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga durata d'azione.

ALABASTER è indicato in pazienti adulti.

Per la confezione ALABASTER 200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione, le indicazioni terapeutiche sono:

ALABASTER è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un prodotto di associazione (corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti a lunga durata d'azione) è appropriato:

- in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d'azione usati «al bisogno» oppure

- in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga durata d'azione.

ALABASTER è indicato in pazienti adulti.

Nota: non sono disponibili dati clinici significativi sull'uso di ALABASTER per il trattamento degli attacchi acuti di asma.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 037776073 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in alluminio da 120 erogazioni

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 037776085 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitore sotto pressione in alluminio da 120 erogazioni ciascuno

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedi-

cata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 037776097 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in alluminio da 180 erogazioni

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 037776109 - «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 037776111 - «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 37776123 - «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 037776073 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in alluminio da 120 erogazioni - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 037776085 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitore sotto pressione in alluminio da 120 erogazioni ciascuno - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 037776097 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in alluminio da 180 erogazioni - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 037776109 - «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 037776111 - «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 037776123 - «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04509

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bupivacaina Accord».

Estratto determina V&A n. 886/2016 del 23 maggio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «BUPIVACAINA ACCORD», nelle forme e confezioni: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml; «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml; «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml; «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml; «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 15 fiale in vetro da 10 ml; «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in vetro da 10 ml; «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 4 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 15 fiale in vetro da 10 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in vetro da 10 ml e «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Accord Healthcare limited, con sede legale e domicilio fiscale in Middlesex, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, CAP HA1 4HF, Regno Unito (RU).

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml

AIC n. 044188011 (in base 10) 1B4JCC (in base 32)

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml

AIC n. 044188023 (in base 10) 1B4JCR (in base 32)

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml

AIC n. 044188035 (in base 10) 1B4JD3 (in base 32)

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml

AIC n. 044188047 (in base 10) 1B4JDH (in base 32)

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 15 fiale in vetro da 10 ml

AIC n. 044188050 (in base 10) 1B4JDL (in base 32)

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in vetro da 10 ml

AIC n. 044188062 (in base 10) 1B4JDY (in base 32)

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml

AIC n. 044188074 (in base 10) 1B4JFB (in base 32)

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml

AIC n. 044188086 (in base 10) 1B4JFQ (in base 32)

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml

AIC n. 044188098 (in base 10) 1B4JG2 (in base 32)

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml

AIC n. 044188100 (in base 10) 1B4JG4 (in base 32)

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 4 ml

AIC n. 044188112 (in base 10) 1B4JGJ (in base 32)

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml

AIC n. 044188124 (in base 10) 1B4JGW (in base 32)

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml

AIC n. 044188136 (in base 10) 1B4JH8 (in base 32)

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml

AIC n. 044188148 (in base 10) 1B4JHN (in base 32)

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml

AIC n. 044188151 (in base 10) 1B4JHR (in base 32)

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 15 fiale in vetro da 10 ml

AIC n. 044188163 (in base 10) 1B4JJ3 (in base 32)

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in vetro da 10 ml

AIC n. 044188175 (in base 10) 1B4JJH (in base 32)

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml

AIC n. 044188187 (in base 10) 1B4JJV (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Dishman Pharmaceuticals & Chemical Limited Survey n. 47, Paiki Sub Plot. n. 1 , Village Lodariyal, Sanad Taluq, Ahmedabad, Gujarat 382220, India;

Produttori del prodotto finito: Produzione prodotto finito, confezionamento primario e secondario: Intas Pharmaceuticals Limited Plot. n. 457 and 458 & 191/218P, SarkheJ-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat 382210, India;

Confezionamento secondario: Accord Healthcare Limited Unit C& D, Homefield Business Park, Homefield Road, Haverhill CB9 8QP Regno Unito; Laboratori Fundaciò Dau C/C, 12 – 14Pol. Ind. Zona Franca, Barcellona - Spagna.

Controllo lotti: Astron Research Limited 2nd & 3rd floor, Sage Hause, 319 Pinner Road, Harrow HA1 4HF Regno Unito; Wessling Hungary Kft. Budapest, Fòti ùt 56, 1047 Ungheria; Pharmavalid Ltd. Microbioloquical Laboratory Tàtra u. 27/b., Budapest, 1136 Ungheria.

Rilascio lotti: Accord Healthcare Limited Sage Hause, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito; Wessling Hungary Kft. Budapest, Fòti ùt 56, 1047 Ungheria; Pharmavalid Ltd. Microbioloquical Laboratory Tàtra u. 27/b., Budapest, 1136 Ungheria.

Composizione: 2,5 mg/ml:

Principio attivo: Ogni ml contiene 2,5 mg di bupivacaina cloridrato (come monoidrato)

Ogni 5 ml contengono 12,5 mg di bupivacaina cloridrato (come monoidrato)

Ogni 10 ml contengono 25 mg di bupivacaina cloridrato (come monoidrato)

Ogni 20 ml contengono 50 mg di bupivacaina cloridrato (come monoidrato)

Composizione: 5 mg/ml:

Principio attivo: Ogni ml contiene 5 mg di bupivacaina cloridrato (come monoidrato)

Ogni 2 ml contengono 10 mg di bupivacaina cloridrato (come monoidrato)

Ogni 4 ml contengono 20 mg di bupivacaina cloridrato (come monoidrato)

Ogni 10 ml contengono 25 mg di bupivacaina cloridrato (come monoidrato)

Ogni 20 ml contengono 50 mg di bupivacaina cloridrato (come monoidrato)

Eccipienti: Sodio cloruro; Sodio idrossido (E524) (per la regolazione del *pH)*; Acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: Bupivacaina Accord è indicata per:

- Anestesia chirurgica negli adulti e nei bambini al di sopra dei 12 anni di età

- Gestione del dolore acuto negli adulti, negli infanti e nei bambini al di sopra di 1 anno di età

Bupivacaina è usata per la realizzazione di un'anestesia locale prolungata attraverso infiltrazione percutanea, blocco intra-articolare, blocchi nervosi periferici e blocco nervoso centrale (caudale o epidurale).

Bupivacaina è usata anche per il sollievo dal dolore durante il travaglio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 044188011 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188023 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188035 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188047 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188050 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 15 fiale in vetro da 10 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188062 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in vetro da 10 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188074 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188086 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188098 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188100 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188112 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 4 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188124 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188136 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188148 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188151 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188163 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 15 fiale in vetro da 10 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188175 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in vetro da 10 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044188187 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 044188011 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188023 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188035 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188047 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188050 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 15 fiale in vetro da 10 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188062 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in vetro da 10 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188074 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188086 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188098 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188100 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188112 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 4 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188124 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188136 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml- RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188148 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188151 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188163 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 15 fiale in vetro da 10 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188175 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale in vetro da 10 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 044188187 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04510

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame parziale, relativo alle sole emissioni in atmosfera, dell'autorizzazione integrata ambientale del 29 marzo 2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Taranto Energia S.r.l. in amministrazione straordinaria, in Taranto.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC_MIN 0000155 del 1° giugno 2016, si è provveduto al parziale riesame, relativo alle sole emissioni in atmosfera, dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC - 2010- 72 del 29 marzo 2010, rilasciata alla società Taranto Energia S.r.l. in amministrazione straordinaria, identificata dal codice fiscale n. 07534100966, con sede legale in viale Certosa n. 239- 20151 - Milano, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Taranto, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A04577

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «KORČULANSKO MASLINOVO ULJE».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 187 del 26 maggio 2016, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta della denominazione «Korčulansko Maslinovo Ulje», presentata dalla Croazia ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della

qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A04511

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel comune di Calitri, nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6064 «svincolo sulla viabilità Calitri-SS, 401 Ofantina».

Con decreto n. 1536 del 12 maggio 2016 del Commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6064 «svincolo sulla viabilità Calitri-SS. 401 Ofantina», l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Calitri (AV):

foglio 59, particelle n. 935 ex 619 di mq. 360, n. 765 ex 118 di mq. 1.582, n. 766 ex 118 di mq. 216, n. 619 ex 118 di mq. 2.140, n. 772 ex 116 di mq. 620, n. 769 ex 119 di mq. 422, n. 1402 ex 933 di mq. 15, n. 1403 ex 933 di mq. 55, n. 1382 ex 116 di mq. 50, n. 1383 ex 116 di mq. 600, n. 1384 ex 117 di mq. 70, n. 1385 ex 117 di mq. 180, n. 1386 ex 118 di mq. 214, n. 1387 ex 118 di mq. 450, n. 95 di mq. 2.790, n. 96 di mq. 20 e n. 760 ex 97 di mq. 1.998 - indennità liquidata € 25.302,29 - ditta Errico Rosa;

foglio 59 particelle n. 1469 ex 519 di mq. 190 e n. 521 di mq. 160 - indennità liquidata € 969,68 - ditta Gervasi Giovanna.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della Società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

16A04520

Adozione del decreto 15 giugno 2016 che modifica la disciplina del mercato elettrico.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 giugno 2016 sono approvate le modifiche al testo integrato della disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo economico in data 20 maggio 2016. Il decreto e i relativi allegati sono pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico alla pagina www.mise.gov.it

16A04690

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-141) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.